



Allegato A
alla Deliberazione del
Commissario Straordinario
n. 63 del 19.04.2018

CITTÀ DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 07-06-2018 al 22-06-2018
Altamura - il 7 GIU. 2018

1390
R.A.

Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta

REGOLAMENTO



DI

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

E

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato dal Commissario Straordinario il 31/3/2005, con provvedimento n. 209

Entrato in vigore il 01.05.2005

Modificato con provvedimento del Commissario Straordinario nr. 250 del 14/4/2005
Modificato con provvedimento di Consiglio Comunale nr. 60 del 29/11/2006
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 04/08/2014
Modificato con provvedimento del Commissario Straordinario nr. 63 del 19/04/2018

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in relazione ai principi del Testo Unico Enti Locali di cui al D.lgs. n.267/2000 e dello Statuto della Città di Altamura.

Art.2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente;
2. Il Presidente sentito il parere del Segretario Generale, sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
3. Qualora nella Conferenza dei Presidenti l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei Presidenti, che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e può riunire i Presidenti dei gruppi consiliari presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente può attivare la procedura di cui al secondo comma.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.3*

Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Città di Altamura il Consiglio Comunale, nella prima seduta (dopo il giuramento del Sindaco e l'esame della condizione degli eletti), elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea con le seguenti modalità:

- a) Le proposte di nominativi da eleggere, con la specificazione delle cariche, saranno presentate per iscritto, al Segretario Generale, da almeno un terzo dei consiglieri, entro il termine tassativo di ventiquattrore prima dell'ora di convocazione della seduta; proposte presentate fuori termine non saranno esaminate;
- b) **Si procede con due distinte votazioni, prima per il Presidente e poi per il Vice Presidente, a scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio Comunale, computando a tal fine il Sindaco. Se dopo i primi due scrutini nessun candidato ottiene tale maggioranza, si prosegue nella stessa seduta ad altre due votazioni e risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i candidati che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio Comunale computando a tal fine il Sindaco; precisando che, in presenza di un Consiglio Comunale composto da un numero dispari dei componenti, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che raddoppiato supera il totale dei componenti almeno per una unità, computando a tal fine il Sindaco.**
Se non risulta eletto il solo Vice Presidente, la seduta prosegue e la votazione sarà ripetuta nella prima seduta successiva;
- c) la deliberazione di nomina è dichiarata immediatamente eseguibile e, pertanto, la seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente eletto;
- d) il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto.

Art.4

Dimissioni del Presidente e Vice Presidente

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Vice Presidente, singole o congiunte, sono indirizzate al Sindaco ed al Segretario e sono immediatamente efficaci.
2. Per l'elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente il Consiglio è convocato entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.

* *Articolo così modificato giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.63 del 19.04.2018*

Art.5

Revoca del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. La mozione di sfiducia del Presidente e/o del Vice Presidente deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e deve essere approvata con una maggioranza dei due terzi dei consiglieri. La mozione deve avere una motivazione connessa all'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali.
2. La mozione è posta in discussione e votazione palese del Consiglio non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dall'avvenuta presentazione;
3. In occasione dell'esame della proposta di revoca congiunta del Presidente e Vice Presidente, il consiglio è presieduto dal Consigliere anziano, fermo il diritto dei predetti ad essere presenti.

Art.6*

Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli Uffici del Comune ed agli Enti, Aziende e Società dipendenti atti, informazioni, relazioni sull'attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite.

Il Presidente del Consiglio Comunale provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, previo il parere del Segretario Generale.

Concede la parola, definisce il tempo massimo di intervento per ogni relatore e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Il Presidente cura l'applicazione del presente Regolamento.

Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.

Art.7

Sostituzione del Presidente del Consiglio Comunale

1. In caso di assenza, tempestivamente comunicata al Segretario Generale, o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che percepisce, nel caso in cui l'assenza o l'impedimento risultano prolungati oltre un mese, la corrispondente indennità che sarebbe spettata al Presidente.

* *Articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006.*

2. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, e in ogni altro caso di assenza, di impedimento o di vacanza congiunta del Presidente e del Vice Presidente, o in caso di esame della proposta di revoca di entrambi, ne esercita le funzioni il Consigliere Anziano, al quale si applica il comma 1.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art.8

Costituzione dei Gruppi Consiliari e dei Presidenti

1. In seguito alla elezione del Consiglio Comunale, entro la data della prima seduta del Consiglio, i Consiglieri eletti nella medesima lista si organizzano in Gruppo ai sensi dei commi successivi, comunicando il nominativo del Presidente e del Vice Presidente al Segretario Generale.
2. Il Consigliere, unico eletto di una lista che ha concorso alle votazioni, costituisce Gruppo.
3. Entro la prima riunione del Consiglio, il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, lo comunica al Segretario Generale.
4. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un Gruppo Consiliare:
 - a) possono costituire un nuovo Gruppo Consiliare se esso risulta composto da almeno due Consiglieri, inviando al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione, che ne indichi la denominazione, sottoscritta dai Consiglieri che compongono il nuovo Gruppo;
 - b) possono entrare a far parte di un altro Gruppo Consiliare esistente, inviando al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione, sottoscritta congiuntamente al Presidente del Gruppo Consiliare al quale aderiscono;
 - c) negli altri casi entrano a far parte del Gruppo Misto o lo costituiscono.
5. Nel caso in cui uno o più Consiglieri dichiarino di non voler appartenere ai gruppi costituiti, questi costituiranno il Gruppo misto, anche nel caso di un solo componente;
6. Il Gruppo Misto è presieduto, in mancanza di nomina fra i componenti, da chi ha conseguito nell'elezione il maggior numero di voti individuali;
7. Il Gruppo Misto può, con comunicazione al Presidente del Consiglio, articolarsi in sottogruppi, ciascuno dei quali esprime un referente e acquisisce una propria autonoma denominazione;
8. Un Gruppo Consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal Gruppo stesso di uno o più Consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo.
9. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuitegli dalla Legge, con propria deliberazione motivata approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può non riconoscere la denominazione di un Gruppo qualora essa violi la Legge. In presenza di una proposta di denominazione che violi la Legge, il Presidente propone al Consiglio la deliberazione di cui sopra e nelle more del pronunciamento consiliare sospende l'efficacia della denominazione. Il Presidente provvede altresì ad informare l'Autorità Giudiziaria competente. Il Gruppo interessato deve proporre una nuova denominazione. In assenza di tale proposta il Presidente stabilisce una denominazione provvisoria;
10. le liste presenti ufficialmente in Consiglio, anche se corrispondenti a quelle partecipanti alla Elezione Amministrativa a seguito di trasformazione del simbolo o denominazione del Partito o Raggruppamento Politico, possono essere rappresentate anche da un solo consigliere e mantengono tale diritto anche nel caso in cui il consigliere provenga da un'altra lista o vi aderisca successivamente.

Art.9

Funzioni e composizione della Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dal Vice Presidente, dal Consigliere Anziano per elezione e dai Presidenti di tutti i Gruppi Consiliari.
2. La Conferenza dei Presidenti collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento del Consiglio; esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti e da deliberazioni del Consiglio Comunale e dà attuazione a quanto ad essa demandato dal Consiglio. La Conferenza dei Presidenti, come Commissione Consiliare permanente, ha competenza nelle materie stabilite al successivo art. 14, c. 2.
3. La Conferenza dei Presidenti può svolgere, congiuntamente alla Commissione Consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse cittadino.
4. Alle riunioni della Conferenza ogni Presidente di Gruppo Consiliare, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal Vice Presidente del Gruppo, in casi eccezionali può essere sostituito da un consigliere dello stesso gruppo, previa comunicazione scritta.
5. Alle riunioni della Conferenza dei Presidenti è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco, o da un altro componente della Giunta, appositamente delegato.
6. Il Sindaco, o in sua vece il Vicesindaco o un Assessore, è tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Presidenti quando essa è convocata per programmare i lavori del Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a partecipare alla riunione della Conferenza dei Presidenti quando è espressamente convocato dal Presidente.
8. Il Presidente può convocare alla Conferenza dei Presidenti, e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa, Assessori, dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Società, e concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati sono tenuti a partecipare. Possono, altresì, essere convocati soggetti esterni di comprovata esperienza professionale, solo per le riunioni come Commissione Consiliare così come disciplinato dall'articolo 13 del presente Regolamento.
9. Alla riunione della Conferenza dei Presidenti può essere convocato il Segretario Generale del Comune, il quale può farsi sostituire dal Vicesegretario.
10. Le funzioni di segretario della Conferenza dei Presidenti sono svolte da un funzionario della Segreteria, che rilascia gli attestati di partecipazione.
11. Con le specificazioni stabilite dal presente Regolamento, la Conferenza dei Presidenti è equiparata a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari permanenti ed alle sue riunioni, per quanto non regolato dal presente Capo, si applicano le disposizioni del successivo Titolo IV.

Art.10

Convocazione della Conferenza dei Presidenti

1. Le riunioni della Conferenza dei Presidenti sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti su un determinato argomento quando sia deciso dalla Conferenza dei Presidenti stessa o, entro 10 giorni, su richiesta del Sindaco o di Presidenti di Gruppo che rappresentino almeno un terzo dei componenti del consiglio.

3. Le riunioni della Conferenza dei Presidenti sono convocate con almeno due giorni di anticipo, riducibile a 24 ore per motivate ragioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione può essere disdetta dal Presidente o da un funzionario appositamente incaricato entro 24 ore prima dell'orario stabilito ed entro termini ragionevoli per quelle convocate d'urgenza.
5. Il Presidente può, inoltre, convocare la Conferenza dei Presidenti con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente quando sia deciso dalla Conferenza dei Presidenti stessa in una precedente riunione e di propria iniziativa per ragioni assolutamente non prevedibili.
6. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori delle riunioni consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare, con breve anticipo, la Conferenza dei Presidenti immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento nel corso delle riunioni del Consiglio. Qualora la seduta sia già stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende.
7. La convocazione avviene, di regola, nei modi previsti per le Commissioni permanenti ordinarie. Il Presidente può autorizzare, in relazione all'urgenza, l'uso di ogni altro mezzo, compresa la comunicazione telefonica, dandone incarico ad un funzionario che ne fa relazione scritta.
8. La convocazione e l'ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti per l'esercizio delle funzioni di Commissione Consiliare permanente ordinaria sono regolati dal successivo art. 119.

Art.11

Validità delle sedute e votazioni

1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute e per le votazioni, ogni Presidente rappresenta i Consiglieri del proprio Gruppo Consiliare. Il Sindaco non è computato, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente sono computati individualmente. Il Presidente del Gruppo cui il Presidente appartiene rappresenta un numero di Consiglieri diminuito di una unità. Lo stesso vale per il Consigliere Anziano per elezione, qualora sia presente il Presidente del Gruppo di appartenenza o altro Consigliere suo delegato. Il Consigliere Anziano può anche rappresentare, il Gruppo Consiliare di appartenenza.
2. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Presidenti è necessaria la presenza di suoi componenti o loro legittimi sostituti che rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati e convalidati.
3. Qualora siano trascorsi **60 minuti** dall'ora di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente, dopo averlo constatato, dichiara deserta la seduta.
4. Una proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole dei presenti, in rapporto alla loro rispettiva rappresentatività consiliare, come precisato nel comma 2.

Art.12

Pubblicità e verbalizzazione delle riunioni

1. Alle riunioni della Conferenza dei Presidenti, quando eserciti le funzioni proprie delle altre Commissioni Consiliari permanenti, si applica quanto previsto ai successivi artt. 125 e 127 relativamente alla pubblicità ed alle verbalizzazioni delle adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti.

2. Nelle altre occasioni i lavori della Conferenza dei Presidenti sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della Conferenza dei Presidenti stessa, e di essi si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione ed è approvato al termine della seduta.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ORDINARIE

Art. 13*

Competenze delle commissioni consiliari

1. Le commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - Svolgono funzione istruttoria e consultiva esaminando, esclusivamente, le proposte di deliberazione al Consiglio comunale ed altri atti anche essi di esclusiva competenza del consiglio comunale, esprimendo un parere non vincolante;
 - Svolgono funzione propositiva attraverso la elaborazione, su esclusiva iniziativa di uno o più componenti, proposte di deliberazioni, di mozione e di ordine del giorno, al Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo art. 38;
 - Esaminano e approfondiscono problematiche di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale, dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o su proposta del presidente della Commissione o di un componente della commissione stessa al fine di predisporre una eventuale proposta di deliberazioni, di mozione o di ordine del giorno al Consiglio Comunale;
 - Formulano, su richiesta di Presidenti di altre commissioni, pareri su questioni all'esame di tali commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.
2. Alle Commissioni sono trasmesse, a scopo cognitorio, tutte le deliberazioni della Giunta Comunale e le determinazioni dirigenziali entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione.
3. Per il proprio funzionamento le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie utilizzano le risorse e gli strumenti di cui al successivo Capo V del presente Titolo.
4. Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e dei titolari degli uffici comunali, degli amministratori di Enti, Aziende e Società a prevalente capitale comunale, dei rappresentanti del Comune in altri Enti, dei concessionari di servizi comunali, relativamente ed esclusivamente per le materie di propria competenza e finalizzate esclusivamente all'esame di proposte di deliberazioni, di mozione e di ordine del giorno al Consiglio. I soggetti convocati, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Possono, altresì, essere convocati soggetti esterni di comprovata esperienza professionale competenti sull'argomento in discussione.

Art. 14

Descrizione delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie

1. Le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie hanno le seguenti competenze:

I COMMISSIONE:	Politiche del territorio - urbanistica, lavori pubblici, viabilità, trasporti, protezione civile e Attività Produttive;
II COMMISSIONE:	Servizi alla persona, servizi sociali, cultura, pubblica istruzione, sport, tempo libero;
III COMMISSIONE:	Bilancio ed impegni di spesa delle proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale; Finanze, Tributi, Patrimonio, Acquisti, Alienazioni;

* Articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, in riferimento all'art.35 dello Statuto, esercita anche le funzioni di Commissione Consiliare permanente ordinaria per i problemi
3. degli Affari Istituzionali (Statuto della Città, Regolamenti di competenza consiliare, nomine consiliari e criteri per le nomine, criteri generali di organizzazione del comune, sistema informativo comunale, privacy, decentramento, partecipazione, servizi statali, rapporti con altri enti).

Art.15

Costituzione e Presidenza delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine massimo di 15 giorni dalla prima seduta, provvede alla costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie previste dal presente Regolamento, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio.
2. La costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie e le nomine dei Presidenti e dei Vice Presidenti avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale.
3. La proposta contiene la composizione di ogni Commissione e dei relativi Presidenti, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 16. Analogamente si procede nei casi di sostituzione di Consiglieri dimissionari dalla propria Commissione o di un Presidente, nonché nei casi in cui la modificazione della composizione dei Gruppi Consiliari renda necessaria una redistribuzione delle presenze nelle Commissioni.

Art.16*

Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie

Ogni Commissione Consiliare permanente ordinaria è composta da 8 (otto) componenti, di cui 5 (cinque) espressione della maggioranza e 3 (tre) espressione della minoranza.

Art. 17

Validità delle sedute e delle votazioni delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie

1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute e per le votazioni, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie, qualora sia impossibilitato a partecipare il consigliere componente, può essere sostituito solo da un consigliere dello stesso gruppo, previa comunicazione scritta.
3. Il parere sulle deliberazioni sottoposte all'esame preliminare delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie è espresso a maggioranza.

* *Articolo così modificato giusta deliberazione del Commissario Straordinario. nr. 63 del 19/04/2018.*

Art.18 *

Modalità di convocazione

1. Il Presidente presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso.
3. In caso di assenza di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal componente più anziano di età.

Art.19

Revoca del Presidente

1. Il Presidente di una Commissione Consiliare permanente ordinaria può essere revocato dal Consiglio Comunale, con l'approvazione di una mozione di revoca sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i 15 giorni successivi, il Consiglio con all'ordine del giorno la votazione della mozione che è votata palesemente ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati, computando a tal fine il Sindaco.

* Articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DI CONTROLLO

Art.20

Compiti, costituzione e composizione

Il Consiglio Comunale costituisce la seguente Commissione di controllo permanente:

La "Commissione Consiliare Permanente di vigilanza e controllo su società partecipate ed aziende" per la vigilanza ed il controllo su società, istituzioni, consorzi, associazioni e fondazioni istituite dal comune od ai quali il comune partecipa, nonché su enti o società concessionarie solo al fine di garantire il rispetto degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio.

Il Consiglio Comunale provvede alla sua costituzione entro 15 giorni dalla sua prima seduta e resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

La deliberazione deve contenere i nominativi dei componenti indicati in forma scritta dai Presidenti dei gruppi.

La Commissione è composta da un rappresentante di ogni gruppo presente in Consiglio Comunale.

Art.21

Presidenza della Commissione permanente di controllo

1. Il Presidente è scelto fra i Consiglieri eletti nelle liste di minoranza.
2. Il Vicepresidente è scelto fra i Consiglieri eletti nelle liste di maggioranza.
3. Alla durata in carica, sostituzione e revoca del Presidente e Vicepresidente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento relative alle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie.

Art.22*

Funzionamento della Commissione

1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute e per le votazioni, ogni componente rappresenta i Consiglieri del proprio Gruppo Consiliare.
2. Alle riunioni della Commissione Consiliare permanente di controllo, qualora sia impossibilitato a partecipare il consigliere componente, può essere sostituito solo da un consigliere dello stesso gruppo, previa comunicazione scritta.
3. Per la validità delle sedute della Commissione Consiliare permanente di controllo è necessaria la presenza di suoi componenti o loro legittimi sostituti che rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati in Consiglio.
4. I servizi e le attività oggetto di approfondimento da parte della Commissione Consiliare permanente di controllo sono decisi dalla Commissione stessa. La Commissione è tenuta ad approfondire gli argomenti che siano richiesti al suo Presidente dal Presidente del Consiglio Comunale, di propria iniziativa, su richiesta della Conferenza dei Presidenti.

5. Agli altri aspetti relativi alla convocazione e all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione si applica quanto disposto dall'art. 119 per le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie.
6. Per lo svolgimento delle proprie verifiche la Commissione può decidere la convocazione alle proprie riunioni del Sindaco e di Assessori, dei Dirigenti dei settori interessati, dei funzionari, e dei responsabili delle società, istituzioni, consorzi, associazioni e fondazioni, che sono tenuti ad intervenire. La Commissione può inoltre decidere altre audizioni e l'effettuazione di sopralluoghi.
7. La Commissione redige, al termine delle proprie verifiche, su proposta del Presidente o di qualunque componente, relazioni che, se approvate, sono inviate al Presidente del Consiglio Comunale, che le trasmette al Sindaco ed ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, iscrivendole all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
8. **Agli effetti del numero legale per la validità delle votazioni è necessaria la presenza di suoi componenti o loro legittimi sostituti che rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati e convalidati.**
9. **La relazione ed ogni altra proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole dei presenti, in rapporto alla loro rispettiva rappresentatività consiliare, come precisato nel comma 1.**
10. **Le votazioni avvengono in forma palese salvo diversa disposizione di legge.**

* *Articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006.*

CAPO V
COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

Art.23
Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di apposite Commissioni speciali, come previsto dall'art.36, comma 8, dello Statuto Comunale, composte da Consiglieri e da esperti interni o esterni al Comune, per approfondimenti e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato, con obbligo di motivazione delle risoluzioni ed esplicitazione delle posizioni minoritarie.
2. La composizione, la durata e i poteri delle Commissioni speciali sono fissate dalla deliberazione di costituzione, in armonia con le commissioni consiliari permanenti.

Art. 23 Bis*
Commissione Speciale per le Pari Opportunità

1. E' istituita la Commissione speciale per le Pari Opportunità affinché, in conformità a quanto previsto dall'Art. 21 dello Statuto Comunale, promuova azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini al fine di garantire diritti e doveri.
2. Ispira e promuove la propria attività all'affermazione di pari opportunità professionali, sociali, culturali e politiche e in particolare al superamento di qualsiasi forma di discriminazione etnica, religiosa fra sessi e fra differenti identità e comunità.
3. A tal fine devono essere trasmessi alla Commissione, per conoscenza, tutte le proposte di deliberazione consiliari aventi attinenza con le materie di cui ai precedenti comma.
4. La Commissione formula proposte, pareri e osservazioni al Consiglio Comunale per garantire l'attuazione di politiche orientate al genere, nell'ambito delle scelte e delle attività amministrative dello stesso Comune, al fine di promuovere e affermare uguale contributo alla vita economica e sociale.
5. Ogni Gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato in seno alla Commissione da un solo Consigliere Comunale.
6. ABROGATO
7. Ai fini della formazione e del calcolo della maggioranza dei voti, ciascun componente, esprime un numero di voti pari a quello dei Consiglieri Comunali del proprio Gruppo che rappresenta.
8. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che l'ha nominata.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le regole generali per le Commissioni Consiliari Permanenti di Controllo.

* Articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006 e del C.C. nr. 53 del 03/10/2013.

Art.24
Commissioni di indagini

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di apposita Commissione di indagine, come previsto dall'art.36, comma 9, dello Statuto Comunale, alle quali si applica la disciplina valida per le commissioni con funzioni di controllo, per quanto riguarda la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

* *Art. così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006.*

CAPO VI

UFFICI E RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.25

Servizio Segreteria del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale dispone di risorse umane, individuate nel Servizio segreteria per assicurare il suo funzionamento, le sue iniziative e l'informazione sulla sua attività.
2. Lo stesso servizio assicura il supporto tecnico, ai fini di cui al comma precedente, del Consiglio, della Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari.

Art.26

Risorse finanziarie del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento, vincolate a tal fine, previste ed aggiornate annualmente nel Bilancio comunale. Gli stanziamenti sono dettagliatamente elencati nella Relazione Previsionale e Programmatica che accompagna il Bilancio Preventivo e sono recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione del settore di cui fa parte l'Ufficio Affari Generali. Un apposito stanziamento è destinato all'attività dei Gruppi Consiliari ai sensi dell'articolo successivo.
2. Il Consiglio Comunale utilizza le risorse ad esso riservate per spese necessarie al funzionamento ed all'attività del Consiglio, della Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni e in generale all'informazione sulla propria attività, alle indennità ed al rimborso delle missioni dei Consiglieri.
3. Gli atti necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti con determinazione dirigenziale del Capo Settore Affari Generali, previa formale autorizzazione del Presidente. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta Comunale, esse sono proposte alla Giunta dal Sindaco sulla base di una richiesta scritta del Presidente del Consiglio Comunale.
4. La Conferenza dei Presidenti, in occasione della sessione del Bilancio Preventivo, discute la programmazione delle spese per il funzionamento del Consiglio Comunale relativamente all'esercizio. Per ogni impegno di spesa che superi un tetto stabilito annualmente dalla Conferenza dei Presidenti, il Presidente deve richiedere l'approvazione della Conferenza dei Presidenti.
5. In occasione della sessione del Conto Consuntivo è fornito a tutti i Consiglieri il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.27

Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari

1. Ai Gruppi Consiliari (almeno uno per la maggioranza ed almeno uno per la minoranza) sono assegnati locali arredati ed attrezzati, di telefono, computer, collegamento internet.
2. Per le ulteriori esigenze (acquisto o stampa di pubblicazioni, spese postali, partecipazione a giornate di studio o formazione), i Gruppi Consiliari dispongono di un budget di risorse complessivamente indicate ogni anno nella Relazione Previsionale e Programmatica che

accompagna il Bilancio di Previsione e recepite nel Piano Esecutivo di Gestione, utilizzabili previa richiesta del Presidente del Consiglio.

Art.28

Locali per l'attività del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari Permanenti dispongono di adeguati locali per il proprio funzionamento nel Palazzo di Città.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale concorda con il Sindaco la dotazione dei locali necessari.
3. L'utilizzo della Sala delle adunanze del Consiglio e delle Commissioni per ogni altro scopo deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, previa intesa con il Presidente del Consiglio comunale.

CAPO VII

INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.29

Informazione sull'attività del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, anche ai sensi dell'art.11 dello Statuto comunale, assicura la più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte e le iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle Commissioni e dai Gruppi Consiliari.
2. Sull'attività di cui al comma precedente sovrintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari che decide in merito alla programmazione dell'attività informativa.
3. Qualora il Consiglio Comunale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non utilizzi unità di personale facenti parte dei suoi Uffici, bensì di altre unità organizzative, esse per lo svolgimento di tali attività dipendono funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale, ispirandosi a principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle sue adunanze, uniformandosi a quanto previsto dal piano di informazione comunale.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive, in possesso di regolare concessione ministeriale ed accreditate presso il Comune di Altamura, che intendono effettuare trasmissioni in diretta o registrazioni dei lavori del Consiglio Comunale devono dare preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio che le autorizzerà.
6. I mezzi di informazione della stampa e telematici, in regola con la legislazione vigente ed accreditati presso il Comune di Altamura, che intendono effettuare trasmissioni in diretta o servizi giornalistici dei lavori del Consiglio Comunale devono dare preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio che le autorizzerà.
7. L'Amministrazione si riserva di disciplinare con apposito regolamento i requisiti per l'accreditamento delle predetti emittenti e altri mezzi di informazione presso il comune di Altamura.
8. Particolare attenzione verrà riservata ai supporti tecnici dell'informazione specifica e qualificata che possano riguardare cittadini audiolesi e ipovedenti.

TITOLO II
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

INSEDIAMENTO

Art.30

Svolgimento prima seduta

1. Come disciplinato dall'art.28 dello Statuto Comunale, il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi del capo II Titolo III del Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la seduta prosegue con il solenne giuramento del Sindaco.

Art.31

Giuramento

Il Sindaco, in piedi, pronuncia il giuramento davanti al Consiglio, con i consiglieri e quanti partecipano ed assistono anch'essi in piedi, con la seguente formula:

"Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

Art.32

Convalida degli eletti

1. Qualora, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Consiglio non possa procedere alla convalida del Sindaco, il Consigliere anziano sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Prefetto.
2. Intervenuta da parte del Consiglio la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione, entro e non oltre una settimana.
4. Alla prima seduta il Sindaco e i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

CAPO II ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Art.33*

Criteri dell'attività deliberativa

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, l'attività del consiglio comunale è improntata ai seguenti criteri di celerità e snellezza e tesa a garantire l'effettivo governo della comunità locale, salvaguardando comunque il diritto di partecipazione al dibattito di tutti i gruppi consiliari:
 - a) **la durata massima delle riunioni è di sei ore. In presenza di proposte con scadenza vincolata e perentoria la discussione potrà protrarsi oltre tale limite su richiesta del Presidente del consiglio;**
 - b) possono essere convocate sedute mattutine e pomeridiane;
 - c) l'orario di inizio delle sedute mattutine è previsto per le ore 9,00;
 - d) l'orario di inizio delle sedute pomeridiane è previsto **per le ore 17,00** , con chiusura massima entro le ore 23,00;
 - e) eccezionalmente le sedute mattutine possono proseguire nel pomeriggio;
 - f) gli argomenti non discussi possono essere rinviati ad altra data previo voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti in aula, il cui numero dei presenti non deve essere inferiore ad un terzo del numero dei consiglieri;
 - g) si prescinde dalla lettura integrale della proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, qualora essa sia stata depositata nei tempi previsti e, quindi, assicurata l'informazione ai consiglieri, tranne quando la discussione riguardi gli argomenti delle sessioni ordinarie, l'oggetto di adunanze tematiche o le seguenti proposte di deliberazioni: atti costitutivi, statuti, bilanci preventivi, variazioni dei bilanci e conti consuntivi delle Aziende Speciali e delle Istituzioni; Regolamenti comunali e loro variazioni; costituzione di Istituzioni e Aziende Speciali, partecipazione a Società di capitali e Consorzi, concessione a terzi di servizi comunali e indirizzi annuali o pluriennali agli stessi soggetti; atti per la formazione del Piano Regolatore Generale e sue varianti, per i quali, però non si può chiedere la lettura integrale dei testi già depositati agli atti;
 - h) Le proposte di deliberazioni, di mozione o di ordine del giorno esaminate dalle commissioni consiliari con parere favorevole della maggioranza dei componenti, sono votate direttamente senza discussione in aula, sulle stesse sono possibili solo dichiarazioni di voto del Presidente del Gruppo o suo delegato.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1) si osservano le seguenti disposizioni tese ad accelerare il procedimento di approvazione di quegli atti dell'ente dichiarati espressamente di rilevanza fondamentale da parte del Sindaco, dichiarazione che è scritta sulla proposta di deliberazione e riportata sull'avviso di convocazione della seduta:
 - a) s'intendono atti di rilevanza fondamentale:
 - quelli relativi alle materie delle sessioni ordinarie;
 - quelli relativi ad atti costitutivi, statuti, bilanci preventivi, variazioni dei bilanci e conti consuntivi delle Aziende Speciali e delle Istituzioni; Regolamenti comunali e loro variazioni; costituzione di Istituzioni e Aziende Speciali, partecipazione a Società di capitali e Consorzi, concessione a terzi di servizi comunali e indirizzi annuali o pluriennali agli stessi soggetti; atti per la formazione del Piano Regolatore Generale e sue varianti;

* Articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006.

- quelli relativi a finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari;
 - quelli relativi ad atti a rilevanza sociale, a problemi di sicurezza;
- b) Le proposte di deliberazioni non esaminate nella seduta per la quale erano iscritte e dichiarate espressamente di rilevanza fondamentale da parte del Sindaco s'intendono rinviate, di fatto, ad una seduta (o più sedute) straordinaria urgente da tenersi dopo due giorni.

Art.34

Incarichi a Consiglieri Comunali

1. Il Consiglio comunale può, con atto motivato, affidare a singoli Consiglieri incarichi speciali su specifiche materie:
 - a. Gli incarichi dovranno prevedere un termine di scadenza, comunque non superiore ad un anno;
 - b. Il Consigliere incaricato deve ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale;
 - c. Il Consigliere incaricato deve, al termine del proprio mandato, relazionare per iscritto al Consiglio comunale. La relazione è posta in discussione nella prima seduta utile successiva alla sua presentazione.
2. Il Consiglio Comunale, con propria mozione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire ad un Consigliere l'incarico di predisporre il testo di una proposta di deliberazione. Il Segretario Generale del Comune cura che gli Uffici comunali competenti per materia assicurino al Consigliere incaricato il supporto tecnico necessario.
3. Le mozioni di cui ai commi precedenti devono contenere la data entro la quale l'incarico ha termine.

Art.35

Atti di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo che svolge le sue funzioni attraverso gli atti stabiliti dalla legge e mediante atti di mero indirizzo di carattere generale che, per questo, sono privi dei pareri di regolarità tecnica e contabile.
2. Si richiama a tal proposito quanto previsto dall'art.29 dello Statuto Comunale.
3. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni semestrali da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
4. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. A questo fine il collegio dei revisori partecipa collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio Comunale mediante la Commissione Consiliare Permanente di Controllo e attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
6. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal difensore civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee di indirizzo e programmazione nell'ambito delle proprie prerogative.

Art.36

Presentazione delle proposte di deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni possono essere presentate al Presidente del Consiglio Comunale dal Sindaco, da ogni componente del Consiglio, dalla Giunta Comunale, dagli Assessori, da un Consiglio Circostrizionale e da cinquecento (500) elettori.
2. Le proposte di deliberazioni sono sottoscritte dal/i presentatore/i. Le proposte della Giunta e/o dei Consigli Circostrizionali sono presentate con deliberazione dell'organo relativo; le proposte di deliberazioni di iniziativa popolare sono disciplinate dal Regolamento per la partecipazione.
3. Le proposte di deliberazioni, registrate in Segreteria, sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale che le iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario, può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione e non iscriverla all'ordine del giorno, dandone comunicazione scritta ai proponenti entro i 7 giorni successivi alla presentazione, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per la partecipazione popolare.
5. Le proposte di deliberazioni presentate devono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale corredate dei pareri previsti per Legge. Esse, ove prescritto, devono altresì essere corredate dai pareri dei Consigli di Circostrizione, laddove esistenti.
6. I pareri su proposte di deliberazioni presentate da singoli consiglieri, dai consigli di circostrizione e dagli elettori sono acquisiti a cura della Presidenza del Consiglio Comunale.

Art.37

Procedimento di esame delle proposte di deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale può approvare una proposta di deliberazione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno e se al momento della diramazione della convocazione, gli atti e i documenti relativi, sono depositati presso la Segreteria del Consiglio Comunale, a disposizione dei Consiglieri. Tale termine è ridotto a 48 ore per le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente per ragioni d'urgenza o per specifiche convocazioni d'urgenza del Consiglio.
2. Il Presidente deve indicare un termine entro cui l'esame della Commissione deve concludersi.

3. La Giunta e gli Uffici del Comune sono tenuti a fornire tempestivamente al Presidente della Commissione competente tutte le informazioni utili per l'esame della proposta ed il supporto tecnico necessario per la eventuale stesura di emendamenti.
4. Terminato l'esame della proposta, la Commissione esprime il parere e lo trasmette al Presidente del Consiglio.
5. Le proposte di deliberazioni esaminate dalle commissioni consiliari con parere favorevole della maggioranza dei componenti, sono votate direttamente senza discussione in aula, sulle stesse sono possibili solo dichiarazioni di voto del Presidente del Gruppo o suo delegato.
6. Decorso il termine indicato per l'istruttoria o l'esame della proposta, esse sono iscritte all'O.d.G. della prima seduta utile.

Art.38

Proposte di deliberazioni delle Commissioni Consiliari

1. Ogni Commissione Consiliare può decidere di procedere alla elaborazione, su iniziativa esclusiva di uno o più componenti, di una proposta di deliberazione inerente materie di sua competenza.
2. Il Consiglio Comunale può altresì incaricare dell'elaborazione di una proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 34, un Consigliere Comunale.
3. Il Segretario Generale del Comune assicura al Presidente della Commissione, tramite gli Uffici competenti per materia, tutte le informazioni e il supporto tecnico necessari alla stesura della proposta di deliberazione.
4. La conclusione della fase di elaborazione è approvata dalla Commissione su proposta del Presidente. Successivamente, la proposta di deliberazione, sottoscritta dal Presidente della Commissione, previa acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale che la iscrive all'ordine del giorno. Qualora sia obbligatoria la consultazione delle Circoscrizioni interessate, il Presidente del Consiglio Comunale ne acquisisce il parere che trasmette alla Commissione perché possa esaminarlo e successivamente iscrive la proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Qualora, sulla base del lavoro svolto dalla Commissione, siano presentate sullo stesso oggetto più di una proposta di deliberazione, il Presidente deve iscrivere all'ordine del giorno della stessa seduta del Consiglio Comunale.

Art.39

Emendamenti alle proposte di deliberazioni

1. In sede di esame di una proposta di deliberazione, in Consiglio Comunale e nella Commissione Consiliare competente, possono essere presentate proposte di emendamenti.
2. In Consiglio Comunale possono presentare proposte di emendamenti tutti i Consiglieri, il Sindaco o, in sua assenza, il Vicesindaco o l'Assessore competente.
3. Nelle Commissioni possono presentare proposte di emendamenti i Consiglieri che la compongono, il Sindaco e gli Assessori competenti.
4. In ogni caso gli emendamenti sono presentati per iscritto, in forma che renda chiara la modifica che si intende apportare e il testo risultante, e sottoscritti dal presentatore.
5. Gli emendamenti non approvati, sono archiviati. Se gli emendamenti adottati dalla Commissione sono stati proposti anche dalla Giunta, o ne hanno ricevuto il consenso, è sottoposto al voto del Consiglio il testo emendato.

6. Gli emendamenti alle proposte di deliberazioni possono essere presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, entro il giorno e l'ora di convocazione della seduta in cui avviene la discussione della proposta. Qualora tale scadenza ricada entro le 24 ore successive alla conclusione dell'esame della Commissione, gli emendamenti possono essere presentati fino al termine dell'illustrazione della proposta di deliberazione. In ogni caso, scaduto il termine, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio.
7. La Conferenza dei Presidenti può anticipare o posticipare il termine stabilito al precedente comma 6, che non può comunque cadere entro le 24 ore successive alla conclusione dell'esame in Commissione.
8. Ogni proposta di emendamento, con l'eccezione degli emendamenti di cui al precedente comma 5 e fatta salva la possibilità di cui al successivo art. 106, deve riguardare un solo argomento o un insieme omogeneo e coordinato di norme, statuizioni, o stanziamenti afferenti il medesimo argomento. In difetto, il Presidente, previo parere del Segretario Generale, può distinguere la proposta in più parti e sottoporre ciascuna parte a separati iter di parere e di voto.
9. Il Presidente, previo parere del Segretario Generale, può dichiarare inammissibile e conseguentemente non sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio una proposta di emendamento qualora il testo proposto non abbia i requisiti di emendamento ovvero il suo contenuto esuli dalle competenze del Consiglio Comunale.
10. Degli emendamenti da trattare deve essere data lettura al Consiglio e sono a disposizione di tutti i consiglieri.
11. La trattazione in Consiglio Comunale delle proposte di emendamento avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 105.
12. Emendamenti presentati dopo i termini sopra indicati sono irricevibili. Eccezionalmente, il Presidente può ammettere deroghe per questioni non trattate in Commissione ed emerse dalla discussione consiliare, in tal caso adotta le misure utili a consentire la corretta predisposizione della proposta.

Art.40

Pareri sulle proposte di emendamento

1. Sulle proposte di emendamento sottoposte al Consiglio Comunale devono essere preventivamente acquisiti, a cura della Segreteria, i pareri tecnici e contabili previsti per Legge.
2. Per le modifiche di mera forma o prive di rilevanza tecnico-giuridica, il Presidente, su parere conforme del Segretario Generale, può dichiarare utilmente acquisito il parere già espresso sul testo che si propone di emendare.

Art.41

Discussione e votazione congiunta degli emendamenti

1. Qualora una pluralità di emendamenti propongano la sostituzione di una stessa cifra numerica o di una stessa data, essi sono discussi congiuntamente e il Presidente può porli in votazione in modo alternativo, con le modalità di cui al successivo art. 115, comma 5.
2. Qualora il Consiglio approvi con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati una mozione sottoscritta dal Presidente e dalla maggioranza dei Consiglieri, il Presidente può porre in discussione e in votazione le proposte di emendamento sulla base degli accorpamenti, relativi alle diverse parti della deliberazione, indicati nella mozione.

3. Gli accorpamenti devono rispettare quanto disposto dal comma 8 dell'art. 39 per i singoli emendamenti.
4. La proposta di mozione non può essere presentata dal Presidente prima del termine per la presentazione degli emendamenti. Nella discussione della mozione tutti i Consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. Quanto disposto dai commi precedenti si applica anche agli emendamenti al Bilancio Preventivo e alla Relazione Previsionale e Programmatica disciplinati dal Regolamento di Contabilità.

Art.42

Programmazione dell'attività deliberativa del Consiglio Comunale

La Conferenza dei Presidenti verifica semestralmente, con il Sindaco, il programma dell'attività deliberativa del Consiglio, i principali argomenti sui quali si riscontra la necessità di deliberazioni consiliari, anche in relazione a scadenze fissate dalla Legge o dallo Statuto, e le iniziative che si intendono assumere in merito.

Art.43

Deliberazioni immediatamente eseguibili

Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con decisione motivata. Sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro approvazione.

Art.44

Approvazione di regolamenti

1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto Comunale, regolamenti nelle materie ad esso demandati dalla legge e dallo Statuto.
2. Presso la Segreteria è tenuto il Registro dei Regolamenti Comunali, compresi quelli di competenza della Giunta Comunale, che conserva copia dei testi, assegnando un numero progressivo con l'indicazione della data di approvazione.

Art.45

Revoca e modifica di precedenti deliberazioni

1. Quando una deliberazione del Consiglio Comunale revoca in tutto o in parte il contenuto di una precedente deliberazione, la revoca deve essere esplicito oggetto della deliberazione.
2. Quando una deliberazione del Consiglio Comunale modifica il contenuto di una precedente deliberazione, essa deve essere citata e le modifiche introdotte devono essere descritte nella deliberazione.
3. Quando la revoca parziale o la modifica riguarda un Regolamento o altro atto normativo, il testo coordinato risultante dal testo precedentemente in vigore e dalle modifiche deliberate deve essere allegato alla proposta di deliberazione.

Art.46

Iter delle deliberazioni del Consiglio Comunale

1. Le deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale, pubblicate all'Albo Pretorio del Comune entro e non oltre 30 (trenta) giorni se non immediatamente eseguibili, altrimenti entro e non oltre 5 (cinque) giorni se rese immediatamente eseguibili.
2. Il Segretario Generale ne attesta l'esecutività quando siano perfezionate le condizioni di Legge e ne dà comunicazione agli uffici perché provvedano a metterle in esecuzione.
3. Il testo coordinato delle deliberazioni con gli emendamenti approvati è redatto a cura del Segretario Generale con la collaborazione degli Uffici che hanno curato l'originaria proposta di deliberazione.
4. L'eventuale riproduzione ad uso divulgativo di atti approvati dal Consiglio o di loro parti avviene con l'esclusiva intestazione "Città di Altamura" ed è curata dalla Presidenza e dalla Segreteria del Consiglio e comunque coordinata con esse da parte degli altri Uffici del Comune.

CAPO III

MOZIONI

Art.47

Funzioni e caratteristiche delle mozioni

La mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso:

- a. esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta;
- b. esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale ed all'attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri enti e soggetti;
- c. organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative e stabilisce impegni per l'azione delle Commissioni e della Presidenza;
- d. disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni;
- e. assume tutte le decisioni che lo Statuto ed i Regolamenti prescrivono siano adottate attraverso una mozione.

La mozione d'ordine è disciplinata dal successivo art. 101.

Art.48

Presentazione delle proposte di mozione e iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte di mozione possono essere presentate al Consiglio Comunale da ogni componente del Consiglio stesso.
2. Le proposte di mozione sono registrate in Segreteria e presentate al Presidente del Consiglio Comunale che le inserisce all'ordine del giorno.
3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che l'art. 48 del presente Regolamento stabilisce per le mozioni ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, il Presidente del Consiglio Comunale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione con mezzi idonei al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori.
4. L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale se sottoscritta da un quinto dei Consiglieri.

Art.49

Esame delle proposte di mozione

1. Il Consiglio Comunale può esaminare una proposta di mozione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
2. Quando l'oggetto di una mozione è iscritto all'ordine del giorno il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte di mozione relative a tale oggetto che siano presentate prima dell'inizio della discussione purché in numero non superiore ad una per ogni Gruppo Consiliare.

3. Il Presidente deve inoltre sottoporre all'esame del Consiglio le proposte di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine dei lavori che siano presentate in numero non superiore ad una per ogni Gruppo Consiliare prima dell'inizio della discussione della deliberazione.
4. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta e la proposta di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione.
5. La discussione di più proposte di mozione sullo stesso oggetto avviene congiuntamente.
6. La discussione di una proposta di deliberazione e delle proposte di mozione relative allo stesso oggetto avviene congiuntamente.
7. Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di mozione con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.
8. La trattazione delle proposte di mozione in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite dall'art. 104, comma 11.

Art.50

Emendamenti alle proposte di mozione

1. Gli emendamenti relativi alle proposte di mozione devono essere presentati in forma scritta prima dell'apertura della discussione. Nel corso della discussione il presentatore della mozione può procedere a modifiche del testo della stessa.
2. La discussione di emendamenti avviene congiuntamente alla discussione delle proposte di mozione a cui si riferiscono. La votazione, salvo quanto disposto al comma successivo, avviene separatamente.
3. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente approvata dalla maggioranza dei votanti, può decidere che la votazione degli emendamenti relativi ad una proposta di mozione avvenga congiuntamente o sulla base di parziali raggruppamenti.

Art.51

Iter delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale e verifica della loro attuazione

1. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono trasmesse dalla Presidenza al Sindaco, al Segretario Generale e al Direttore Generale, se nominato, affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne curino l'attuazione.
2. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dalla Presidenza agli Enti di cui le mozioni eventualmente trattino.
3. Presso la Segreteria è tenuto il Registro delle Mozioni, in cui le mozioni approvate sono inserite in ordine numerico progressivo.
4. Le mozioni devono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione. Alla scadenza, qualora non sia già avvenuto, il Presidente dispone affinché il Sindaco o l'Assessore suo delegato effettui una comunicazione in merito al Consiglio. Qualora il Presidente non provveda e un quinto dei Consiglieri lo richiedano, la comunicazione deve essere calendarizzata in una riunione del Consiglio Comunale da svolgersi entro i 10 giorni successivi alla richiesta.
5. Il Sindaco comunica al Presidente del Consiglio Comunale, entro 10 giorni dall'approvazione della mozione, il nominativo del Dirigente responsabile del procedimento.

CAPO IV

ORDINI DEL GIORNO

Art.52

Contenuto e forma degli ordini del giorno

L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico anche esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Art.53

Presentazione delle proposte di ordine del giorno

1. Proposte di ordine del giorno possono essere presentate al Consiglio Comunale da uno o più componenti del Consiglio.
2. Le proposte di ordine del giorno sono registrate in Segreteria e presentate al Presidente del Consiglio Comunale che le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Il Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale quando la sua formulazione violi la Legge, dandone successivamente motivata comunicazione scritta al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori entro venti giorni dalla presentazione.

Art.54

Esame delle proposte di ordine del giorno

1. Una proposta di ordine del giorno può essere sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio Comunale qualora il suo oggetto sia regolarmente iscritto all'ordine del giorno della seduta.
2. Una proposta di ordine del giorno il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno della seduta può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso della maggioranza dei consiglieri.
3. Il Presidente deve sottoporre all'esame del Consiglio tutte le proposte di ordine del giorno relative a tale oggetto che siano presentate prima dell'inizio della discussione, purché in numero non superiore ad una per ogni Gruppo Consiliare.
4. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di ordine del giorno aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta.
5. Il Consiglio Comunale può decidere, su proposta del Presidente, che la discussione di più proposte di ordine del giorno con oggetti analoghi avvenga congiuntamente. Sulla proposta del Presidente è consentito un intervento contrario.
6. La trattazione in Consiglio Comunale degli ordini del giorno avviene con le modalità stabilite dall'art. 104, comma 11.
7. Le proposte di ordine del giorno non richiedono preventivi pareri tecnici e contabili.

Art.55

Iter degli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale

1. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale sono trasmessi dal Presidente, a cura della Segreteria, a tutte le Istituzioni, gli Enti ed i soggetti interessati.
2. Presso la Segreteria è tenuto il Registro degli Ordini del Giorno, in cui gli ordini del giorno approvati sono iscritti in ordine numerico progressivo.

CAPO V

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.56

Comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale

1. Il Segretario Generale trasmette al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, al momento della loro pubblicazione, l'elenco e la copia di tutte le deliberazioni (tranne che le stesse non siano voluminose, nel qual caso gli atti e tutti gli allegati saranno a disposizione), anche su supporto digitale o per via telematica.
2. Una copia degli elenchi e delle deliberazioni è messa a disposizione di tutti i Consiglieri presso gli uffici della Segreteria del Consiglio Comunale.

Art.57

Comunicazione al Consiglio dei Decreti e Ordinanze del Sindaco e delle determinazioni dirigenziali

1. Entro 7 giorni dalla loro sottoscrizione, a cura della Segreteria Generale, una copia dei Decreti e delle Ordinanze *ex art. 54*, comma 2, del Testo Unico, è trasmessa al Presidente del Consiglio. Copia di tali atti è messa a disposizione dei Consiglieri, che ne facciano espressa richiesta, presso la Presidenza del Consiglio Comunale.
2. Entro 7 giorni, a cura della Segreteria Generale, copia di tutte le determinazioni dirigenziali è trasmessa alla Presidenza del Consiglio Comunale. Copia di tali atti è messa a disposizione dei Consiglieri, che ne facciano espressa richiesta, presso la Segreteria del Consiglio Comunale.
3. Una copia di tutti i verbali dell'attività del Collegio dei Revisori dei Conti è inviata alla Presidenza del Consiglio Comunale. Copia di tali atti è messa a disposizione dei Consiglieri, che ne facciano espressa richiesta, presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

CAPO VI

SINDACATO ISPETTIVO

Art.58

Contenuto, forma e presentazione delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, sottoscritta da uno o più Consiglieri Comunali, volta a conoscere:
 - a. se tale fatto sia vero;
 - b. se dello stesso siano stati informati la Giunta e il Sindaco;
 - c. se, nel caso l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - d. se si intendano comunicare al Consiglio fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. L'interrogazione è registrata in Segreteria, presentata al Presidente del Consiglio Comunale che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.
3. Presso la Segreteria è tenuto il Registro delle interrogazioni, in cui le interrogazioni sono iscritte in ordine numerico progressivo.
4. Ove un'interrogazione non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione violi la Legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori entro i venti giorni successivi alla presentazione. Entro i dieci giorni successivi il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Presidenti. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.

Art.59

Risposta alle interrogazioni

1. Alle interrogazioni risponde in forma scritta, o oralmente in aula consiliare, o in sede di commissione consiliare competente per materia, entro 30 giorni dalla presentazione, il Sindaco ovvero uno o più Assessori delegati.
2. Il Sindaco inoltra la risposta alla Presidenza del Consiglio Comunale che la trasmette ai Consiglieri interroganti inviandone inoltre copia a tutti i Presidenti dei gruppi consiliari.
3. Ove il termine di cui al comma 1 non sia osservato, l'interrogazione si intende trasformata in interpellanza e pertanto deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e deve essere discussa nella prima seduta utile.

Art.60

Contenuto e forma delle interpellanze e modalità di presentazione e di risposta

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, sottoscritta da uno o più Consiglieri Comunali, volta a conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.

2. L'interpellanza è, registrata in Segreteria, presentata al Presidente del Consiglio Comunale che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.
3. Presso la Segreteria è tenuto il Registro delle Interpellanze, in cui sono iscritte in ordine numerico progressivo.
4. Ove un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito dal precedente comma 1, ovvero la sua formulazione violi la Legge, il Presidente può motivatamente dichiararla inammissibile dandone comunicazione scritta al primo firmatario fra i Consiglieri presentatori entro i venti giorni successivi alla presentazione. Entro i dieci giorni successivi il primo firmatario può rivolgere al Presidente la richiesta scritta di sottoporre la propria decisione alla Conferenza dei Presidenti. Il Presidente provvede in occasione della prima riunione della Conferenza, la quale adotta la decisione definitiva.
5. Alla interpellanza risponde verbalmente il Sindaco, ovvero uno o più Assessori da lui delegati, nella fase a ciò riservata della seduta del Consiglio Comunale ovvero nelle adunanze previste dall'art. 79 del presente Regolamento.
6. La trattazione delle interpellanze in Consiglio Comunale avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 61 ovvero dall'art. 79. In ogni riunione del Consiglio Comunale, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, un tempo massimo di sessanta minuti è dedicato alla trattazione delle interrogazioni ed interpellanze.

Art.61

Trattazione delle interpellanze in Consiglio

1. La risposta alle interpellanze è data dal Sindaco e/o da uno o più Assessori da lui delegati. Con il consenso del Presidente o su sua richiesta, può essere risposto congiuntamente a più interpellanze.
2. Il presentatore illustra, con un intervento di durata non superiore ai cinque minuti, il testo dell'interpellanza. Il Sindaco e/o gli Assessori rispondono all'interpellanza con interventi di durata non superiore a cinque minuti. I limiti di tempo possono essere prolungati dal Presidente qualora risulti necessario per la completezza della interpellanza e della risposta, concedendo un breve prolungamento dell'intervento. Successivamente uno dei Consiglieri interpellanti può intervenire per una sola volta e per un tempo non superiore a cinque minuti per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta.
3. In presenza della richiesta di intervento di più Consiglieri interpellanti, il Presidente concede la parola ad uno di essi tenendo conto dell'ordine di sottoscrizione della interpellanza.
4. Qualora il Sindaco e la Giunta, nella seduta in cui ne è prevista la trattazione, si dichiarino non in grado di rispondere ad un'interpellanza, il Presidente rinvia alla seduta successiva lo svolgimento della stessa. Tale rinvio non è possibile per più di una riunione.
5. Qualora, nel momento in cui è prevista la sua trattazione, il/i firmatario/i di una interpellanza risultino assenti, il Presidente ne straccia la trattazione dall'ordine del giorno e la rinvia alla seduta successiva. Qualora anche a tale seduta siano assenti, l'interpellanza si intende ritirata.

CAPO VII

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

Art.62

Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Amministrazione e utili all'esercizio del mandato.
2. Essi assumono gli obblighi di riservatezza e di segreto applicabili a pubblici funzionari, secondo quanto previsto dall'art. 28 Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di violazione la questione è sottoposta al Consiglio per gli opportuni provvedimenti.

Art.63

Modalità di esercizio del diritto

1. L'accesso ai documenti ed alle informazioni quali: atti deliberativi, relativi allegati e documenti in essi citati; ordinanze; determinazioni dei Dirigenti; atti di organizzazione; permessi, concessioni e autorizzazioni; contratti e scritture private in cui è parte il Comune; dati non riservati del sistema informativo comunale; istanze, petizioni e relative risposte; verbali del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e delle altre Commissioni comunali avviene formalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'Ufficio che detiene il documento originale, il quale provvede tempestivamente.
2. L'accesso a tutti gli altri documenti nonché l'ottenimento delle altre informazioni utili all'esercizio del mandato si esercita mediante richiesta formale rivolta al Dirigente del Settore competente, specificando il documento o l'informazione richiesta.
3. Qualora il Dirigente competente non possa esaudire immediatamente la richiesta, essa deve essere soddisfatta entro 10 giorni dalla sua presentazione.
4. L'accesso e la riproduzione di copie, anche su supporto digitale, sono gratuiti.

Art.64

Esclusione o differimento dell'accesso

1. Con provvedimento motivato, adottato dal Sindaco, su proposta del Dirigente competente, l'accesso può essere negato o differito solo nei casi derivanti da obblighi di Legge.
2. Qualora l'accoglimento di una richiesta d'accesso o di copia comporti oneri particolarmente gravosi per gli Uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di sottoporre la questione alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari affinché questa decida tempi e modalità di esercizio.

Art.65

**Diritto d'informazione dei Consiglieri Comunali
relativamente ad Aziende Speciali, Istituzioni
ed Enti dipendenti dal Comune**

1. I diritti di informazione dei Consiglieri Comunali stabiliti al precedente art. 62 si applicano anche ai documenti ed alle informazioni in possesso di Aziende Speciali, Istituzioni ed altri Enti dipendenti dal Comune di Altamura.
2. L'accesso a tali documenti e informazioni avviene con le modalità e le eccezioni disciplinate dai precedenti artt. 63 e 64. La richiesta deve essere rivolta al Dirigente responsabile dell'Ente che detiene il documento o l'informazione. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 63 è di 20 giorni ed il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 64 è adottato dal Presidente dell'Ente interessato, che lo comunica al richiedente e, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Art.66

Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali relativamente alle Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici e relativamente ai concessionari dei servizi comunali ed ai Consorzi cui il Comune partecipa

1. Gli Statuti delle Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici locali e dei Consorzi ai quali il Comune partecipa ed i contratti di servizio o le convenzioni che regolano i rapporti del Comune con tali Enti e con i concessionari di servizi comunali devono stabilire i documenti e le informazioni in possesso degli stessi che, su richiesta dell'Amministrazione, devono essere forniti al Comune.
2. I documenti e le informazioni di cui al comma precedente, entrati in possesso dell'Amministrazione, sono accessibili ai Consiglieri con le modalità stabilite al precedente art. 63.
3. L'Amministrazione è tenuta a richiedere i documenti e le informazioni di cui al comma 1 qualora un Consigliere Comunale ne faccia richiesta scritta al Dirigente del Settore competente.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente essa deve essere soddisfatta ovvero, qualora la richiesta esuli dai diritti stabiliti dal presente articolo, deve essere comunicato al richiedente il provvedimento motivato di diniego adottato dal Sindaco su proposta del Dirigente competente o del legale rappresentante dell'Ente interessato.
5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso o di copia comporti oneri particolarmente gravosi, il Sindaco concorda con il Presidente del Consiglio Comunale i tempi, anche in deroga del termine di cui al comma precedente, e le modalità di accoglimento.
6. L'Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, può richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui allo stesso comma. Ove siano fornite ed entrino così in possesso dell'Amministrazione, esse sono accessibili ai Consiglieri con le modalità e le esclusioni stabilite dai precedenti articoli 63 e 64.

Art.67

Diritto d'accesso dei Consiglieri a strutture comunali

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto d'accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal Comune per lo svolgimento delle attività d'istituto.
2. L'esercizio di tale diritto deve avvenire durante l'orario di apertura degli uffici in cui la struttura è utilizzata e con modalità tali da non recare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e da non violare i diritti degli utenti.

Art.68

Diritto di informazione del Consiglio Comunale

1. I diritti d'informazione dei Consiglieri Comunali di cui agli articoli precedenti competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li esercita attraverso il Presidente, la Conferenza dei Presidenti e, relativamente alle materie di propria competenza, le Commissioni Consiliari permanenti e speciali. La richiesta verbalizzata approvata da una Commissione equivale alla richiesta scritta.
2. I diritti d'informazione nei casi di indagini consiliari sono regolati dal Capo VII del presente Titolo del Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale e la Conferenza dei Presidenti possono richiedere pareri scritti alla Segreteria Generale.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere al Sindaco, agli Assessori, ai responsabili degli Uffici comunali, di Aziende Speciali ed Istituzioni, nonché ai rappresentanti del Comune in altri Enti, comunicazioni e relazioni sull'attività svolta e sulle sue motivazioni ed elaborazioni di dati informativi.
5. Nel rispetto delle norme vigenti, i soggetti di cui al comma 1 possono richiedere alle Società per Azioni, a mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici locali, ai concessionari di servizi comunali ed ai Consorzi ai quali il Comune partecipa informazioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dal comma 1 del precedente art. 66 e tali Enti e Società hanno la facoltà di fornirle.
6. I diritti spettivi del Comune nei confronti di Aziende Speciali, Istituzioni, Consorzi, Società per Azioni, concessionari di servizi comunali ed altri Enti, stabiliti negli Statuti, nei Regolamenti o negli atti che ne regolano i rapporti devono essere attivati quando sia richiesto da uno dei soggetti di cui al comma 1.
7. Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di loro competenza, possono svolgere sopralluoghi in tutte le strutture del Comune secondo le disposizioni fissate dal precedente art. 67.

CAPO VIII

COMMISSIONI D'INDAGINE

Art.69

Carattere delle indagini consiliari e istituzione delle Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, la costituzione di una Commissione d'indagine, con le modalità previste dal precedente art. 15, sull'attività dell'amministrazione e di aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal comune o comunque partecipate o controllate.
2. La deliberazione di costituzione della Commissione d'indagine deve prevedere:
 - a. l'oggetto dell'indagine;
 - b. i tempi di conclusione, di norma non superiore a tre mesi;
 - c. gli strumenti.
3. Almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale può presentare una proposta di mozione proponente la costituzione di una Commissione d'indagine su uno specifico oggetto. Qualora essa sia approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, il Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari e con le modalità di cui al precedente art.23, è tenuto a proporre al Consiglio, nella stessa seduta o nella prima seduta successiva, la deliberazione di cui al comma precedente.

Art.70

Svolgimento delle indagini consiliari e poteri della Commissione

1. Le riunioni della Commissione che svolge l'indagine non sono pubbliche.
2. I componenti della Commissione ed i soggetti da essa uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. Tale obbligo viene meno alla conclusione dell'indagine, salvo che per le questioni per cui il segreto d'ufficio sia disposto da altre norme.
3. I componenti della Commissione devono astenersi, sino alla conclusione dell'indagine, da qualsiasi dichiarazione pubblica sull'oggetto dell'indagine.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Generale o da un suo delegato.
5. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale del Comune mette immediatamente a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche se di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od alla stessa necessari.
6. La Commissione, ai fini dello svolgimento dell'indagine, può effettuare l'audizione di Consiglieri Comunali, del Sindaco, di Assessori, di membri del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, di funzionari comunali, dei rappresentanti del Comune in altri Enti. Tali soggetti, se invitati per l'audizione, non possono rifiutarsi di partecipare, né di rispondere alle domande pertinenti l'oggetto dell'indagine.
7. La Commissione può anche procedere all'audizione di soggetti esterni all'Amministrazione.
8. Nella relazione al Consiglio devono essere escluse informazioni e riferimenti acquisiti durante l'indagine che non siano risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.
9. I lavori della Commissione sono registrati e la registrazione è trascritta. Le registrazioni e la loro trascrizione sono conservate dal Segretario Generale. Il Segretario della Commissione cura la redazione delle parti di verbale che sono disponibili alla visione degli altri Consiglieri

Comunali e, previa ulteriore esclusione delle parti coperte da segreto d'ufficio e per cui la Legge prescrive la seduta segreta, sono pubbliche.

Art.71

Conclusione delle indagini consiliari

1. Al termine dell'attività di indagine, il Presidente sottopone al voto della Commissione una relazione che si considera approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La Commissione può emendare la proposta di relazione.
2. Dopo la sua approvazione, essa assume la denominazione di relazione conclusiva della Commissione d'indagine ed è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta dal Presidente, affinché la discussione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio della prima seduta utile.
3. Entro i 5 giorni successivi all'approvazione della proposta di relazione ogni componente della Commissione che non abbia votato a favore della approvazione della relazione conclusiva può far pervenire alla Presidenza del Consiglio Comunale un'altra relazione, sottoscritta da uno o più componenti della Commissione.
4. Qualora la Commissione non approvi la proposta di relazione conclusiva formulata dal Presidente, la Commissione può decidere di dichiarare conclusa l'indagine e il Presidente e ogni altro componente della Commissione può comunque inviare al Presidente del Consiglio una propria proposta di relazione.
5. Le relazioni conclusive sono immediatamente trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco.
6. Qualora la Commissione non riesca a concludere i suoi lavori entro il termine stabilito dalla deliberazione che ha deciso l'indagine essa può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale, quantificandola, una proroga dei termini. Il Presidente sottopone la richiesta alla Conferenza dei Presidenti che decide in merito. Alla scadenza del nuovo termine l'indagine si considera conclusa e la Commissione disciolta.
7. Trascorso il termine stabilito dalla deliberazione senza che la Commissione abbia proceduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 o 4 né richiesto la proroga di cui al comma precedente, la Conferenza dei Presidenti decide se dichiarare conclusa l'indagine e disciolta la Commissione ovvero se concedere una proroga.
8. La discussione delle relazioni delle indagini consiliari avviene in apertura della seduta del Consiglio in cui è iscritta all'ordine del giorno. Uno dei presentatori di ogni relazione può illustrarla per un tempo non superiore a sessanta minuti. Ogni Consigliere può intervenire, con un unico intervento sul complesso di relazioni presentate, per un tempo non superiore a dieci minuti ed ogni Presidente per un tempo non superiore a trenta minuti. Il Sindaco e gli Assessori interessati possono intervenire nella discussione per un tempo complessivamente non superiore a sessanta minuti.
9. Immediatamente prima dell'inizio della discussione delle relazioni, i componenti della Commissione che ha svolto l'indagine possono presentare al Presidente del Consiglio, affinché siano poste in votazione, proposte di mozione da essi sottoscritte, singolarmente o congiuntamente, che, prendendo atto delle conclusioni dell'indagine, contengano indirizzi o richieste per l'Amministrazione Comunale. La discussione delle mozioni avviene congiuntamente alla discussione delle relazioni.
10. Le relazioni delle indagini entrano a far parte del verbale della seduta in cui sono trattate. I verbali, dopo che il Segretario Generale ha provveduto ad escluderne le parti per la cui trattazione il Regolamento prevede la seduta segreta, sono pubblici.

CAPO IX

RICERCHE CONOSCITIVE

Art.72

Modalità di decisione e di svolgimento

1. Il Consiglio effettua ricerche conoscitive su problemi di competenza comunale costituendo apposite Commissioni speciali.
2. La decisione di procedere ad una ricerca conoscitiva è assunta dal Consiglio Comunale attraverso l'approvazione di una deliberazione che costituisce la Commissione. La deliberazione contiene il termine entro il quale la ricerca conoscitiva deve essere conclusa.
3. L'Amministrazione è tenuta a fornire tempestivamente le informazioni richieste dalla Commissione e ad effettuare le elaborazioni di dati da esse richieste.

Art.73

Conclusione delle ricerche conoscitive

1. La Commissione decide con una apposita votazione la conclusione della ricerca conoscitiva. Successivamente il Presidente della Commissione o, eventualmente, un altro relatore nominato dalla Commissione, sottopone alla approvazione della Commissione una proposta di rapporto conclusivo. La Commissione può emendare la proposta. Ogni componente della Commissione può richiedere che sia sottoposta al voto una propria proposta di rapporto, presentandola prima che sia votata quella presentata dal Presidente o dal relatore.
2. Il rapporto conclusivo della ricerca conoscitiva può contenere proposte di indirizzi per l'Amministrazione relativi all'argomento della ricerca ed ai problemi che essa ha evidenziato.
3. Il rapporto conclusivo della ricerca approvato dalla Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale affinché provveda a iscriverlo all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Il rapporto approvato dal Consiglio, con la relativa mozione di approvazione, assume la denominazione di "Rapporto conclusivo del Consiglio Comunale su ...".

CAPO X

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art.74

Indirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune

1. Come previsto dall'art.37 dello Statuto Comunale, Il Consiglio comunale è convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, cessano dalla carica con la cessazione del Sindaco medesimo dalla carica e comunque espletano il proprio mandato fino alla nomina dei sostituti che deve avvenire entro il termine perentorio di giorni quarantacinque ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n.267.
4. Le nomine e le designazioni sono formalizzate dal Sindaco, entro i quindici giorni successivi, sentita preventivamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, secondo le seguenti modalità:
 - a. Il Sindaco deposita, almeno 5 giorni prima di procedere alla nomina, la dichiarazione di disponibilità, il curriculum e l'eventuale documentazione dei soggetti che intende nominare, dandone notizia scritta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Presidenti dei Gruppi.
 - b. Quando il Sindaco procede ad una revoca, ne informa contemporaneamente il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti dei Gruppi.
 - c. Quando un rappresentante del Comune rassegna le dimissioni è data immediata informazione al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti dei Gruppi, i quali possono accedere alla lettera di dimissioni.

Art.75

Nomine di competenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla Legge alla sua competenza che tenga conto della presenza di ambo i sessi.
2. Alle nomine dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i soli consiglieri di maggioranza ed i soli consiglieri di minoranza.
3. Il Consiglio Comunale procede alle nomine con votazione segreta mediante una scheda sulla quale sono indicati i candidati definiti con le modalità di cui al comma successivo.
4. Ogni Consigliere Comunale può proporre un candidato alla nomina, depositando presso la Segreteria del Consiglio Comunale almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione della seduta in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla votazione, la proposta sottoscritta con la propria firma corredata dalla dichiarazione di disponibilità e dal curriculum del candidato, contenente i dati e le dichiarazioni previste, in base ad un modulo approvato dalla Conferenza dei Presidenti.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso in cui la carica sia riservata a Consiglieri Comunali.

6. La votazione avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 104, comma 3.
7. Qualora l'ordinamento stabilisca il numero massimo di eletti espressi dalla maggioranza consiliare la votazione avviene con le modalità stabilite dal successivo art. 113, comma 3, lettera b).
8. Il Consiglio Comunale, per motivate ragioni, può deliberare con votazione segreta la revoca di rappresentanti del Comune la cui nomina è di sua competenza. La proposta di deliberazione di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.
9. In caso di dimissioni o revoca di un nominato che costituisca il numero minimo di rappresentanti garantito dalla Legge o dallo Statuto alla minoranza, sono sottoposti al voto unicamente candidati proposti da Consiglieri di minoranza.
10. Presso la Segreteria è tenuto il Registro delle nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, con l'indicazione dei nominativi, dell'organo che li ha nominati, della durata e della scadenza dell'incarico.

TITOLO III

SESSIONI E ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.76

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono in sedute tematiche per:
 - a) presentazione delle linee programmatiche;
 - b) approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - c) verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U.EL. D.Lgs 18/8/2000, n.267;
 - d) approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - e) adeguamenti dello Statuto Comunale.
3. Le sessioni straordinarie, tematiche e non, potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art.77

Adunanze d'urgenza

1. Sono adunanze d'urgenza quelle convocate dal Presidente e dichiarate di eccezionale e motivata urgenza, con le modalità previste al successivo art. 81.
2. Costituisce, tra le altre, motivata ragione per la convocazione di una riunione d'urgenza la necessità di trattare gli argomenti non trattati in una precedente riunione, per l'assenza del numero legale.

Art.78

Adunanze tematiche

1. Le adunanze tematiche sono adunanze dedicate preminentemente alla discussione di un argomento - anche oggetto di comunicazione - o di un provvedimento o di un gruppo di provvedimenti fra loro connessi.
2. Le adunanze tematiche sono convocate dal Presidente previo parere favorevole della Conferenza dei Presidenti.
3. I tempi massimi d'intervento sono raddoppiati nella discussione degli argomenti oggetto della riunione tematica.
4. Una riunione può essere trasformata, con le modalità di cui al comma 2, in sessione straordinaria tematica.
5. Per completare la trattazione dell'argomento oggetto di una riunione tematica, il Presidente può convocare ulteriori adunanze, anche con le modalità proprie delle adunanze d'urgenza.

Art.79

Adunanze di politica generale e controllo

1. Le adunanze di politica generale e di controllo sono dedicate allo svolgimento delle interpellanze a risposta immediata e alla discussione degli ordini del giorno.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle adunanze di cui al comma 1, ogni Consigliere Comunale può presentare al Presidente del Consiglio Comunale un massimo di due interpellanze e un solo ordine del giorno. L'avviso di convocazione delle riunioni di cui al comma 1, è diramato almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione medesima. L'ordine del giorno delle riunioni contiene l'elenco delle interpellanze e degli ordini del giorno presentati nei termini, nonché quelli iscritti in adunanze ordinarie e non trattati, ed è disponibile all'inizio di ogni riunione di cui al comma 1.
3. Le interpellanze di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Il Presidente del Consiglio Comunale invita a rispondere il Sindaco o l'Assessore competente per materia.
4. Il presentatore di ciascuna interpellanza ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interpellanze presentate risponde il Sindaco o l'Assessore competente per materia, per non più di cinque minuti. Successivamente, l'interpellante o altro Consigliere firmatario ha diritto di replicare dichiarando la propria soddisfazione o insoddisfazione, per non più di cinque minuti.
5. Gli ordini del giorno sono svolti ai sensi dell'art. 54.

Art.80

Presentazione delle linee programmatiche

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, così come previsto dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei gruppi consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

CAPO II

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE

Art.81

Convocazione delle adunanze- Revoca

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. La convocazione avviene a mezzo di avvisi scritti, da consegnarsi presso il domicilio o altro recapito indicato per iscritto dal Consigliere nel territorio comunale; il messo comunale ne dichiara l'avvenuta consegna, senza che sia necessaria la firma per ricevuta dell'interessato o di chi per esso. In caso di assenza di persone in grado di ricevere l'atto, al secondo accesso la consegna è fatta nei modi della posta ordinaria; il messo ne relaziona le circostanze e i modi. Il recapito può avvenire con mezzi telematici, nei modi consentiti dalla Legge per gli atti civili, o indicati dal Consigliere; il messo ne fornisce la controprova. La convocazione potrà avvenire anche mediante strumenti informatici.
3. Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze.
4. Gli avvisi di convocazione dovranno essere consegnati ai consiglieri rispetto al giorno di convocazione, che non è computato, almeno:
 - sette giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - due giorni prima per le sedute straordinarie dichiarate di eccezionale e motivata urgenza;
5. L'ordine del giorno della riunione convocata deve essere recapitato con l'avviso di convocazione. I suoi supplementi possono essere recapitati successivamente purché almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione della riunione.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, per motivate ragioni, informandone i Consiglieri, immediatamente e non oltre le ventiquattro ore prima dell'ora prevista di inizio della riunione, ne può revocare la convocazione.
7. La revoca della convocazione, oltre che in forma scritta, può avvenire anche per telegrafo o telefono, dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
8. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno è recapitata all'organo di revisione economico-finanziaria; agli Assessori ed ai Dirigenti comunali.

Art.82

Programmazione dei lavori delle adunanze

1. Nella riunione della Conferenza dei Presidenti, il Presidente fornisce ai Presidenti il quadro degli argomenti che intende inserire nell'ordine del giorno di una riunione e delle proposte di provvedimenti il cui esame è stato o sarà concluso dalle Commissioni competenti prima della riunione consiliare da convocare.
2. La Conferenza programma lo svolgimento dei lavori della seduta, eventualmente integrando la proposta del Presidente, tenendo conto che per ogni seduta non possono essere iscritte un numero di proposte superiore a quindici e programmando l'esame delle altre proposte per sedute successive stabilendone già la data in sede della stessa riunione.
3. Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti sono comunicate al Consiglio in apertura di seduta. Su di esse non è ammessa discussione.

CAPO III

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.83

Sede delle riunioni e collocazione dei Consiglieri

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'Aula consiliare del Palazzo di Città.
2. Eccezionalmente, per particolari ragioni, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale, con il parere favorevole della Conferenza dei Presidenti, in altro luogo del territorio cittadino, previa deliberazione di Giunta ed adeguata pubblicità.
3. Nei giorni in cui è convocata la riunione del Consiglio Comunale a Palazzo di Città sono esposti i vessilli previsti dalla Legge. Gli stessi vessilli sono esposti nell'Aula consiliare.
4. I Consiglieri siedono nei banchi riservati al proprio Gruppo Consiliare. L'assegnazione dei banchi ai Gruppi Consiliari è decisa dalla Conferenza dei Presidenti.

Art.84

Poteri del Presidente durante le adunanze

1. Il Presidente garantisce il buon andamento dei lavori consiliari, nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
2. Il Presidente esercita a tal fine i poteri previsti dal presente Regolamento e ne cura l'attuazione. Egli, sentito il Segretario, decide in merito alle questioni di applicazione del Regolamento poste dai Consiglieri con mozione d'ordine nel corso delle adunanze.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Presidente ha facoltà di intervenire, da seduto, in ogni momento della riunione e in ogni fase delle discussioni.
4. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, precisa i termini delle questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere ed a votare, concede la parola, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

Art.85

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, con l'eccezione dei casi di cui all'articolo successivo.
2. La pubblicità delle adunanze è garantita attraverso la possibilità di assistere, dalla tribuna o da altri eventuali appositi spazi aperti al pubblico collocati in Palazzo di Città.

Art.86

Adunanze segrete

1. La riunione del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportino valutazioni sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulla correttezza di una persona, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente del Consiglio, del Sindaco o di un Assessore.

2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma precedente, il Presidente invita a chiuderla senza ulteriori interventi, e accerta se chi stava intervenendo intende continuare o se altri intendono intervenire sulla stessa questione. In caso affermativo il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta e, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, cura che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al comma 4 del presente articolo, escano dall'Aula.
3. Ogni componente del Consiglio, precisandone i motivi al Presidente, può richiedere che un proprio intervento si svolga in seduta segreta quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al comma 1. Al termine dell'intervento il Presidente, qualora ritenga non sussistano le ragioni di segretezza, può proporre al Consiglio la pubblicità del verbale dell'intervento.
4. Durante le sedute segrete possono restare in Aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario della riunione.
5. Il verbale e la registrazione delle sedute segrete e delle parti segrete di adunanze pubbliche è approvato nella stessa o in altra seduta segreta ed è conservato a cura del Segretario Generale del Comune. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti del Consiglio Comunale.

Art.87

Adunanze aperte

1. Così come previsto dall'art.33 dello Statuto, per rilevanti motivi d'interesse pubblico il Presidente, su proposta del Sindaco e/o su richiesta della Conferenza dei Presidenti, può convocare su uno specifico argomento una o più riunioni del Consiglio Comunale aperte alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.
2. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti del Consiglio e dei Gruppi, sono decise dalla Conferenza dei Presidenti, su proposta del Presidente.
3. La riunione aperta del Consiglio Comunale si considera sessione straordinaria tematica. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta con l'indicazione dei soggetti invitati.
4. Al termine di una riunione aperta possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio Comunale, proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta. Nelle sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere trattati argomenti diversi da quello oggetto della seduta.

Art.88

Partecipazione degli Assessori alle adunanze

1. Alle adunanze del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco o dal Vicesindaco. Inoltre sono tenuti ad essere presenti:
 - a. gli Assessori cui il Sindaco abbia attribuito gli incarichi attinenti gli argomenti in discussione;
 - b. altri Assessori convocati dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco.
2. Tutti gli Assessori possono comunque partecipare alle adunanze. In base a quanto stabilito alla lettera a) del comma precedente:
 - a. sono tenuti a essere presenti alla trattazione delle interpellanze gli Assessori delegati nelle materie oggetto di risposta;

- b. sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una proposta di deliberazione presentata dalla Giunta Comunale gli Assessori che hanno presentato alla Giunta la proposta;
 - c. sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una proposta di deliberazione presentata da altri soggetti gli Assessori competenti per materia;
 - d. sono tenuti ad essere presenti alla trattazione di una proposta di mozione gli Assessori competenti per materia.
3. Tutti gli Assessori sono tenuti alla presenza in occasione della discussione del Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo del Comune e delle adunanze dedicate alle interpellanze consiliari.
 4. Quando alla trattazione di una proposta di deliberazione della Giunta Comunale siano assenti gli Assessori di cui alla lettera b) del comma 2, il Presidente può decidere il rinvio della trattazione alla seduta successiva.
 5. Gli Assessori possono intervenire nella discussione, con le modalità previste dal presente Regolamento, quando si trattano gli argomenti per i quali sono tenuti alla presenza o sono stati convocati. Sulle proposte di ordine del giorno possono intervenire gli Assessori i cui incarichi sono pertinenti all'argomento. La durata massima degli interventi degli Assessori, salvo i casi in cui il Regolamento dispone altrimenti, è quella da esso prevista per gli interventi dei Consiglieri.
 6. In occasione della trattazione di una proposta di deliberazione presentata dalla Giunta, gli Assessori sono tenuti a fornire i chiarimenti che il Presidente e/o i consiglieri comunali richiedono.
 7. Il verbale delle riunioni deve dare menzione degli Assessori presenti.

Art.89

Segretario delle riunioni

1. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale del Comune o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesegretario su incarico del Segretario Generale. In caso di contemporaneo impedimento del Segretario Generale e del Vicesegretario, le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte da un Consigliere scelto dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Il Segretario delle riunioni coadiuva il Presidente, firma gli attestati di partecipazione, cura la redazione dei processi verbali e li sottoscrive con il Presidente, provvede agli appelli nominali, accerta l'esito delle votazioni non effettuate tramite scheda, su richiesta del Presidente dà lettura dei documenti in discussione e dei processi verbali.
3. Il Segretario è tenuto alla trasmissione di atti ad autorità giudiziarie o altre autorità quando lo decida il Presidente o lo decida il Consiglio con un espresso voto dell'aula, reso a maggioranza.

Art.90

Convocazione alle adunanze di funzionari e consulenti

1. Il Presidente, anche su richiesta di un singolo consigliere, può disporre la convocazione alle adunanze del Consiglio Comunale dei Dirigenti comunali a cui compete, in base alla Legge ed al presente Regolamento, esprimere il parere scritto di cui all'art. 49 del TUEL sulle proposte di deliberazioni e di emendamento, e di altri Dirigenti comunali la cui presenza ritiene necessaria in relazione agli argomenti da trattare.

2. Il Presidente inoltre, con il parere favorevole della Conferenza dei Presidenti, può convocare ad una seduta funzionari comunali e consulenti o professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione affinché effettuino relazioni o forniscano informazioni o chiarimenti relativamente ad argomenti in discussione.
3. Esaurito l'argomento in relazione al quale sono stati convocati, i soggetti di cui ai commi precedenti sono congedati dal Presidente.

Art.91

Giustificazione delle assenze

1. I componenti del Consiglio e gli Assessori convocati alle riunioni del Consiglio Comunale che siano impossibilitati a parteciparvi, giustificano per iscritto al Presidente, indicandone i motivi, la propria assenza. La giustificazione deve pervenire entro il termine di inizio della seduta e di essa è data notizia nel verbale delle riunioni.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.92

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione esplicita di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Negli spazi riservati al pubblico non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio e quant'altro possa arrecare disturbo allo svolgimento del Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine negli spazi assegnati al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tal fine un numero adeguato di operatori è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
3. Il Presidente può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Gli espulsi non possono essere riammessi per tutta la seduta.
4. Quando una parte consistente del pubblico non si attenga alle disposizioni del comma 1, ovvero non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato, se possibile, gli opportuni avvertimenti ed avere eventualmente sospeso la seduta, può fare sgomberare lo spazio riservato al pubblico ed escludere da esso, per la rimanente parte della seduta, quanti facevano parte del pubblico espulso o parte di essi.

Art.93

Accesso all'Aula consiliare durante le adunanze

1. Oltre ai componenti del Consiglio ed agli Assessori hanno accesso all'Aula, per tutta la durata delle riunioni, il Segretario Generale con il Vicesegretario e gli impiegati che li assistono; nonché, durante la trattazione degli argomenti riferibili alla rispettiva area di competenza, i Dirigenti del Comune e i funzionari.
2. Hanno accesso all'Aula consiliare i Revisori dei Conti del Comune, i soggetti convocati dal Presidente in base all'art. 90.
3. Ogni altro funzionario comunale che, per motivate ragioni, richieda di accedere all'Aula consiliare, può farlo soltanto dopo l'autorizzazione del Presidente.
4. Gli operatori dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio Comunale e gli operatori radiofonici e televisivi e i fotografi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, possono liberamente accedere alla parte dell'Aula consiliare loro riservata. In ogni altro caso decide il Presidente. L'accesso di operatori televisivi e di fotografi alla parte dell'Aula riservata al Consiglio per brevi riprese deve essere autorizzata dal Presidente.
5. Qualora i soggetti di cui ai commi precedenti rechino disturbo allo svolgimento dei lavori del Consiglio, il Presidente può provvedere ad allontanarli dall'Aula.

Art.94

Comportamento dei partecipanti alle adunanze

1. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti devono mantenere un contegno consono alla dignità dell'assemblea, corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
2. I componenti del Consiglio e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
3. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni o manifesti.
4. I componenti del Consiglio e gli Assessori svolgono gli interventi parlando dal proprio posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti. I Consiglieri parlano rivolti al Presidente e gli Assessori rivolti al Consiglio.
5. Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei componenti del Consiglio e degli Assessori, di supporti audiovisivi o di fotografie o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della seduta.
6. I componenti del Consiglio e gli Assessori non possono intervenire nella discussione se non dopo aver richiesto la parola al Presidente ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere o disturbare gli interventi di altri Consiglieri ed Assessori che abbiano in quel momento la parola.

Art.95

Disciplina degli interventi

1. Gli oratori nei loro interventi devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un oratore se ne discosti, il Presidente lo richiama. Qualora l'oratore non rientri nell'argomento in discussione o, successivamente, se ne discosti nuovamente, il Presidente procede ad un secondo richiamo. Se l'oratore prosegue nel suo comportamento, il Presidente gli toglie la parola.
2. Gli oratori nei loro interventi non devono pronunciare parole oltraggiose né tali da costituire violazioni della Legge, né fare riferimenti alla vita privata ed alle qualità personali degli Amministratori o di altre persone ove non siano attinenti all'oggetto della discussione, richiedendo in tal caso, ove previsto, la seduta segreta. Qualora un oratore non si attenga a tali prescrizioni, il Presidente lo diffida dal continuare e, ove egli prosegua, gli toglie la parola.

Art.96

Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze

1. Se un partecipante alle riunioni pronuncia parole o assume atteggiamenti oltraggiosi, ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'art. 95, il Presidente lo richiama formalmente.
2. Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può decidere l'espulsione del responsabile dall'Aula e la sua esclusione per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.
3. Tale espulsione può essere decisa dal Presidente anche dopo una prima trasgressione, quando il responsabile trascenda a vie di fatto.

4. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente fa intervenire la forza pubblica.
5. Qualora sorga un tumulto nel Consiglio, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la scioglie.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Presidente, se necessario, ricorre alla forza pubblica per ripristinare l'ordine.

Art.97

Poteri di polizia

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
3. Chiunque acceda alla Sala del Consiglio Comunale ed agli spazi riservati al pubblico nel corso delle riunioni deve essere disarmato, con l'eccezione degli agenti preposti alla tutela dell'ordine negli spazi del pubblico.

CAPO V

LAVORI DELLE RIUNIONI

Art.98*

Inizio delle riunioni: apertura, validità e sospensione

1. Per la trattazione di interpellanze ed interrogazioni, iscritte all'O.d.G., delle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco, le adunanze possono essere aperte e sono valide con la presenza di almeno di 1/3 dei consiglieri comunali assegnati per legge, non computando a tal fine il Sindaco;
2. Per l'esame e l'approvazione delle proposte di deliberazioni, la riunione può essere aperta e proseguire con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati per legge, non computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del Segretario l'esistenza del numero legale, anche attraverso più appelli, può dichiarare aperta la riunione.
4. Trascorsi sessanta minuti dall'ora indicata dall'avviso di convocazione senza che la riunione sia stata aperta, il Segretario, d'ordine del Presidente, verifica l'esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il Presidente dichiara aperta la riunione. In caso di esito negativo il Presidente la dichiara deserta.
5. Della riunione andata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
6. Nei casi di riunione deserta si considerano partecipanti agli effetti di Legge i Consiglieri che sono risultati presenti al momento delle verifiche del numero legale, ai quali può essere rilasciato attestato di partecipazione.
7. Ogni sospensione dei lavori delle riunioni deve essere decisa dal Consiglio a maggioranza dei voti su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Sindaco. La proposta di sospensione non può essere a tempo indeterminato e non può in ogni caso superare i sessanta minuti. Alla scadenza del termine prefissato, si procede all'appello per la verifica del numero legale.
8. Qualora il Presidente accerti, in occasione di una votazione od in qualsiasi altro momento, il venir meno del numero legale, egli dichiara chiusa la riunione.
9. L'argomento la cui trattazione è stata sospesa per il venir meno del numero legale è trattato a partire dal punto in cui la trattazione è stata interrotta.
10. In qualsiasi momento della seduta, ma non durante un intervento in corso, le dichiarazioni di voto e le operazioni di voto, ogni consigliere può richiedere al Presidente del Consiglio, utilizzando la formula "chiedo la verifica del numero legale", di constatare la presenza in Aula del numero legale dei Consiglieri previsto dai commi precedenti. Il Presidente procede alla verifica disponendo che il Segretario effettui due appelli nominali dei Consiglieri, intervallati di dieci minuti, ovvero, qualora l'Aula sia dotata di impianto automatico di votazione, può disporre, l'accertamento delle presenze attraverso tale impianto. La verifica deve concludersi entro lo stretto tempo necessario per l'appello. Il Presidente dichiara l'esito della verifica e qualora esso sia negativo procede come disposto dal comma 9.

* Articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006 e deliberazione del Commissario Straordinario nr. 63 del 19/04/2018

Art.99

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente, sulla base dell'ordine del giorno, di cui dà progressiva lettura, pone in trattazione i diversi argomenti.
2. Gli argomenti sono iscritti e trattati nel seguente ordine, con la priorità, comunque, alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti:
 - I Comunicazioni del Presidente;
 - II Comunicazioni del Sindaco;
 - III Interrogazioni, interpellanze (da trattare nel tempo massimo di sessanta minuti);
 - IV Lettura e approvazione verbale sedute precedenti;
 - V Proposte di deliberazioni, di mozioni e ordini del giorno iscritte nell'elenco dell'ordine del giorno.
3. Le proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno sono trattate secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine dei lavori.
4. Le mozioni e gli ordini del giorno sullo stesso argomento sono trattati secondo l'ordine di presentazione.
5. La Conferenza dei Presidenti può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti.
6. Il Consiglio, previa votazione ed a maggioranza dei presenti in aula, può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti su proposta del Presidente, di un Presidente di gruppo o di un singolo consigliere.
7. Le relazioni conclusive delle indagini consiliari ed i rapporti conclusivi delle ricerche conoscitive sono trattati secondo quanto disposto al precedente art. 71, comma 8.
8. Il Consiglio Comunale, per la sola trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, di norma, è convocato il primo venerdì di ogni mese, alle ore 17,00, con la presenza in aula di almeno un terzo dei consiglieri (10).

Art.100

Comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e comunicazioni programmate

1. In apertura di ogni riunione il Presidente può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse un Consigliere per ogni Gruppo può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
2. In apertura di ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni del Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco, preannunciandolo al Presidente, può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse un Consigliere per ogni Gruppo può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere che il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, effettui una comunicazione al Consiglio, ai sensi del precedente comma 2, su un argomento grave ed urgente.
4. La Conferenza dei Presidenti può decidere che il Presidente o un Consigliere Comunale o il Sindaco o un Assessore da questi delegato effettuino una comunicazione al Consiglio. Con il parere favorevole della maggioranza dei Presidenti può altresì decidere che una comunicazione non sia seguita da dibattito.
5. Prima dell'apertura della riunione ogni Consigliere può richiedere al Presidente, in forma scritta, indicando succintamente l'argomento, che il Presidente stesso o il Sindaco effettuino una comunicazione al Consiglio Comunale relativamente ad un fatto grave ed urgente. Il Presidente informa il Consiglio della richiesta e decide se effettuare la comunicazione o

richiedere al Sindaco di effettuarla. Il Presidente può inoltre decidere altre modalità di trattazione dell'argomento, in Consiglio o in Commissione. Egli decide altresì se, dopo la eventuale comunicazione, si apre la discussione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 ovvero può soltanto intervenire, per un tempo non superiore a tre minuti, il Consigliere richiedente. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.

6. Per fatto grave ed urgente non si può intendere un evento già noto al momento della programmazione dei lavori in sede di Conferenza dei Presidenti.
7. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco possono effettuare brevi comunicazioni al Consiglio in qualsiasi momento della riunione, su fatti appresi nel corso della stessa. Su di esse un Consigliere per ogni gruppo può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
8. Prima dell'apertura della riunione o in qualsiasi momento della stessa, ogni Consigliere può richiedere in forma scritta al Presidente indicandone succintamente l'argomento, di poter prendere la parola per comunicare al Consiglio un fatto grave ed urgente, appreso in quel momento. Il Presidente, esaurito l'argomento in discussione o in casi eccezionali interrompendolo, dà comunicazione al Consiglio della richiesta e decide se concedere la parola. In tal caso si apre il dibattito. Ogni gruppo può intervenire per un tempo non superiore a due minuti. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione. Sulla comunicazione del Consigliere, il Presidente e il Sindaco o l'Assessore delegato dal Sindaco possono comunque intervenire.
9. In nessun caso le suddette comunicazioni ed interventi possono superare la durata complessiva di un'ora.

Art.101

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste:
 - a. nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento;
 - b. in una proposta attinente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, l'organizzazione dei lavori.
2. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente del Consiglio, in apertura di seduta o in qualsiasi momento della discussione, intervenendo per un tempo non superiore a un minuto. Una mozione su cui il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.
3. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 1, il Presidente, sentito il Segretario, decide senza discussione.
4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del precedente comma 1, salvo i casi in cui il presente Regolamento dispone altrimenti, si pongono in votazione e vengono approvate a maggioranza.

Art.102

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando con una mozione d'ordine è richiesto che un argomento iscritto all'ordine del giorno non sia discusso, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando è richiesto il rinvio della trattazione ad altra seduta, precisandone i motivi. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato. Costituisce questione sospensiva

- anche la richiesta motivata di sottoporre nuovamente una proposta all'esame di una Commissione.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere poste prima dell'inizio della discussione dell'argomento al quale si riferiscono, in forma scritta o intervenendo al momento dell'apertura della trattazione dell'argomento da parte del Presidente. Il Presidente ha tuttavia la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora siano presentate in forma scritta e la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Il Presidente e i presentatori della proposta in discussione possono presentare una questione pregiudiziale o sospensiva in qualsiasi momento della discussione. Gli interventi per porre questioni pregiudiziali o sospensive non possono superare la durata di due minuti.
 3. Le questioni pregiudiziali e sospensive hanno carattere incidentale e la discussione sull'argomento al quale si riferiscono non può iniziare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.
 4. Questioni pregiudiziali e sospensive possono essere poste su ciascun argomento dal Presidente, da un Consigliere per ogni Gruppo, dal Sindaco o dall'Assessore che rappresenta la Giunta.
 5. Qualora una questione pregiudiziale o sospensiva attenga alla regolarità dell'iscrizione all'ordine del giorno della proposta e al rispetto del Regolamento dei Consigli Circostrizionali, il Presidente può accoglierla o porla in votazione.
 6. Nei casi diversi da quelli trattati al comma precedente, quando sia posta una questione pregiudiziale o sospensiva, il Presidente richiede al Consiglio se se ne pongano altre e, in caso affermativo, pone in discussione e in votazione separatamente le questioni attinenti la legittimità e il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti e pone congiuntamente in discussione e, separatamente in votazione, le questioni con altre motivazioni.
 7. Il Presidente può respingere senza porla in votazione una mozione sospensiva con motivazione che non attenga al rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti, quando essa riguardi una proposta di mozione o di ordine del giorno ovvero, in presenza di scadenze stabilite dalla Legge o dallo Statuto, una proposta di deliberazione.
 8. Questioni pregiudiziali con motivazioni diverse dal rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti, non possono essere poste sulle proposte di deliberazioni d'iniziativa popolare e circoscrizionale e, salvo che esse siano immediatamente accolte dal primo Consigliere firmatario, sulle proposte di deliberazioni, mozione e ordine del giorno presentate da Consiglieri Comunali.
 9. Questioni pregiudiziali e sospensive con motivazioni diverse dal rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti, non possono essere poste relativamente agli argomenti oggetto di convocazione di adunanze d'urgenza ai sensi dell'art. 77.
 10. Su ogni questione o gruppo di questioni pregiudiziali o sospensive possono intervenire il Presidente, uno dei presentatori della proposta cui si riferisce la questione posta, un componente del Consiglio a favore e uno contrario, con interventi non superiori a due minuti.
 11. Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta che si considera accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio votanti.
 12. Qualora il Consiglio approvi la proposta di rinvio ad altra riunione che si svolga entro un termine dato, il Presidente provvede alla reinscrizione all'ordine del giorno e la Conferenza dei Presidenti in occasione della programmazione dei lavori del Consiglio, può assumere, nel rispetto del termine dato, la relativa decisione.

Art.103

Ritiro delle proposte di deliberazioni, di mozione e di ordine del giorno

1. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Presidente, una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Sindaco per le proposte presentate dalla Giunta e dai Consiglieri firmatari per le proposte di deliberazioni, di mozione e di ordine del giorno presentate dai Consiglieri Comunali.
3. In presenza del ritiro di una proposta il Presidente non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a ritirarla dall'ordine del giorno.
4. Il ritiro di una proposta può altresì avvenire anche verbalmente nel corso di una riunione della Conferenza dei Presidenti o nel corso della seduta del Consiglio Comunale, anche se ne è già iniziata la discussione purché non abbiano avuto inizio la trattazione degli eventuali emendamenti o le dichiarazioni di voto. Il Presidente provvede immediatamente a ritirare la proposta dall'ordine del giorno ponendo termine alla discussione eventualmente iniziata.

Art.104

Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento

1. Le modalità di discussione delle interpellanze sono disciplinate dai precedenti artt. 60, 61 e 100 del Regolamento.
2. Gli interventi per comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per mozioni d'ordine e per fatto personale sono disciplinati dagli artt. 100, 101 e 107 del presente Regolamento.
3. L'esame di una proposta di deliberazione avviene nel seguente ordine:
 - a) uno dei presentatori della proposta di deliberazione può illustrarla per un tempo non superiore a dieci minuti;
 - b) il Presidente della Commissione che ha esaminato la proposta può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti;
 - c) ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti, con l'eccezione di un Consigliere per ogni Gruppo che può intervenire per un tempo massimo di dieci minuti;
 - d) il Presidente dichiara chiusa la discussione e uno dei presentatori della proposta di deliberazione può replicare per un tempo non superiore a cinque minuti;
 - e) il Presidente pone in discussione gli eventuali emendamenti;
 - f) dopo la votazione degli emendamenti uno dei presentatori della proposta in discussione può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti e successivamente ogni Presidente o altro Consigliere delegato dal Presidente può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti per la dichiarazione di voto del proprio Gruppo Consiliare;
 - g) i Consiglieri di un Gruppo Consiliare che intendono dichiarare un voto diverso da quello del proprio Gruppo possono farlo intervenendo per un tempo non superiore a due minuti;
 - h) il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
4. Nella trattazione di eventuali emendamenti relativi ad una proposta di deliberazione si procede come segue:
 - a) illustrazione dell'emendamento da parte di uno dei presentatori per un tempo non superiore a tre minuti;

- b) discussione dell'emendamento, con possibilità di intervento per un tempo non superiore a tre minuti per un Consigliere che parla a nome del Gruppo Consiliare e non superiore a due minuti per gli altri Consiglieri;
 - c) votazione dell'emendamento.
5. Con il consenso del Presidente, che stabilisce i tempi d'intervento, i Consiglieri che hanno presentato più proposte di emendamento possono procedere ad illustrarli con un unico intervento.
 6. Il Presidente può accogliere la proposta di un Consigliere, effettuata nel corso del proprio intervento di cui alla lettera f) del comma 4, di porre in votazione per parti un emendamento.
 7. Uno dei presentatori di un emendamento può intervenire per primo, per un tempo non superiore a due minuti nella discussione di ogni sub emendamento.
 8. Uno dei presentatori della proposta di deliberazione può intervenire per primo, per un tempo non superiore a tre minuti, nella discussione di ogni emendamento.
 9. Il Presidente, nel porre in discussione gli emendamenti segue la progressione del testo della proposta di deliberazione e dei suoi eventuali allegati. Nel caso di più emendamenti relativi alla stessa parte di una proposta di deliberazione essi sono ordinariamente posti in discussione nel seguente ordine: prima i soppressivi, poi i sostitutivi a partire da quelli il cui contenuto è logicamente più lontano dal testo in discussione, successivamente gli aggiuntivi ed infine le rielaborazioni.
 10. Qualora l'approvazione di un emendamento faccia venir meno, per il suo contenuto, i presupposti di altre proposte di emendamento, il Presidente le dichiara decadute.
 11. Nella trattazione delle proposte di mozione e di ordine del giorno si applica quanto disposto dagli artt. 47, 48 e 54 e si procede come segue:
 - a) uno dei presentatori della proposta può intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti;
 - b) ogni componente del Consiglio può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti, con l'eccezione di un Consigliere per ogni Gruppo che può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
 12. Negli interventi di cui alla lettera b), i Consiglieri provvedono ad illustrare ed a discutere le eventuali proposte di emendamento, che sono successivamente poste in votazione nell'ordine stabilito dal precedente comma 4. Qualora siano state poste in votazione proposte di emendamento, uno dei presentatori della proposta di mozione o di ordine del giorno può successivamente intervenire per un tempo non superiore a due minuti e un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare può intervenire per la dichiarazione del voto del proprio Gruppo per un tempo non superiore a due minuti. I Consiglieri di un Gruppo Consiliare che intendono dichiarare un voto diverso dal proprio Gruppo possono farlo intervenendo per un tempo non superiore a un minuto.
 13. Nella trattazione congiunta di più proposte di mozione o di ordine del giorno si applicano i tempi d'intervento stabiliti per una singola proposta di mozione o di ordine del giorno. Nella discussione congiunta di una proposta di deliberazione e di proposte di mozione o di ordine del giorno si applicano i tempi d'intervento stabiliti per la proposta di deliberazione. Il Presidente può stabilire un prolungamento dei tempi.
 14. Alla trattazione delle relazioni conclusive delle indagini consiliari si applicano le disposizioni dell'art. 71.
 15. Alla trattazione dei rapporti conclusivi delle ricerche consiliari si applicano le disposizioni dell'art. 73.
 16. Nella trattazione della proposta di mozione di sfiducia uno dei presentatori la può illustrare per un tempo non superiore a trenta minuti. Successivamente ogni altro Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a venti minuti, con l'eccezione di un Consigliere per

ogni Gruppo Consiliare che può intervenire per un tempo non superiore a trenta minuti. Il Sindaco può intervenire per un tempo non superiore a quarantacinque minuti.

17. Nessun componente del Consiglio può effettuare più di un intervento sulla stessa questione in discussione, con l'eccezione dei casi previsti dal Regolamento.
18. Le possibilità ed i tempi di intervento degli Assessori nelle discussioni del Consiglio, quando non siano diversamente stabiliti dal Regolamento, sono disciplinati dal precedente art. 88.
19. In occasione delle dichiarazioni di voto, nei casi di contingentamento dei tempi e negli altri casi in cui è possibile, il Presidente raccoglie anticipatamente le iscrizioni a parlare e concede la parola in un ordine tale da garantire, per quanto possibile, l'alternarsi di opinioni diverse in una successione inversamente correlata alle dimensioni numeriche dei Gruppi Consiliari.

Art.105

Contingentamento dei tempi d'intervento

1. I tempi massimi d'intervento (che possono essere modificati dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi o dai consiglieri a maggioranza) stabiliti dal precedente art. 104, comma 3, lettere a) e b), e comma 4, lettere a), b) e c) sono raddoppiati quando la discussione riguarda gli argomenti delle sessioni ordinarie, l'oggetto di adunanze tematiche o le seguenti proposte di deliberazioni:
 - a) atti costitutivi, statuti, bilanci preventivi, variazioni dei bilanci e conti consuntivi delle Aziende Speciali e delle Istituzioni;
 - b) Regolamenti comunali e loro variazioni;
 - c) costituzione di Istituzioni e Aziende Speciali, partecipazione a Società di capitali e Consorzi, concessione a terzi di servizi comunali e indirizzi annuali o pluriennali agli stessi soggetti;
 - d) atti per la formazione del Piano Regolatore Generale e sue varianti.
2. La Conferenza dei Presidenti, in sede di programmazione dei lavori, può decidere l'ampliamento dei tempi massimi d'intervento (che possono essere modificati dai consiglieri a maggioranza) relativamente a qualsiasi argomento iscritto e non all'ordine del giorno. In ogni caso un intervento non potrà superare il tempo massimo di trenta minuti.
3. All'inizio della discussione delle proposte di deliberazioni ogni Presidente, in occasione della raccolta da parte del Presidente delle iscrizioni a parlare, può richiedere il contingentamento dei tempi d'intervento del suo Gruppo stabiliti dal comma 3, lettera c), e dal comma 4, lettera c) del precedente art. 104, raddoppiati nei casi di cui al precedente comma 1, e comunicare gli interventi del Gruppo e la loro durata massima. Qualora, al momento della richiesta di contingentamento, un Consigliere del Gruppo richiedente dichiara di opporsi, il tempo a sua disposizione è sottratto dal tempo contingentabile del suo Gruppo e dall'eventuale tetto massimo di cui al comma precedente.
4. La Conferenza dei Presidenti, in sede di programmazione dei lavori, può prevedere la facoltà di contingentare i tempi d'intervento per la discussione di specifiche comunicazioni, proposte di mozione e proposte di ordine del giorno.

Art.106

**Trattazione congiunta di più argomenti.
Trattazione di un argomento in più adunanze**

1. Oltre che negli altri casi previsti dal presente Regolamento, il Consiglio a maggioranza può discutere ed eventualmente votare congiuntamente più proposte di deliberazioni o di mozione o di ordine del giorno o di emendamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente i tempi massimi d'intervento sono quelli stabiliti per un singolo oggetto.
3. Oltre che nei casi in cui viene meno il numero legale, la trattazione di un argomento può avvenire in più di una riunione quando sia preventivamente deciso dalla Conferenza dei Presidenti o quando, per consentire una funzionale organizzazione dei lavori, sia deciso dal Consiglio, su proposta del Presidente, prima dell'inizio della trattazione o anche quando essa sia già iniziata, purché non abbiano avuto inizio le dichiarazioni di voto. L'argomento di cui è stata interrotta la trattazione deve essere iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva e la trattazione riprende dal punto in cui è stata interrotta.

Art.107

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. Ogni componente del Consiglio presente alla riunione ha diritto di intervenire per fatto personale relativo alla discussione in corso. Chi vuole intervenire deve chiedere la parola al Presidente, indicando il fatto di cui trattasi. Il Presidente, se ritiene sussistano gli estremi per il fatto personale, concede la parola al richiedente per un tempo non superiore a tre minuti. L'intervento per fatto personale non dà adito a discussione.
3. Ogni componente del Consiglio può richiedere la parola per fatto personale in apertura di seduta, dopo le eventuali comunicazioni del Sindaco, in relazione a giudizi aventi le caratteristiche di cui al primo comma, formulati nei suoi confronti da altri Consiglieri o Assessori nel corso della precedente riunione, in sua assenza.

Art.108

**Poteri del Presidente in ordine
alla durata degli interventi nella discussione**

1. Il Presidente garantisce ed impone il rispetto dei tempi d'intervento previsti dal Regolamento.
2. Il Presidente, scaduto il tempo a disposizione di un oratore, dà la parola all'oratore successivo. Se l'oratore precedente non rispetta la scadenza del proprio intervento, il Presidente può procedere a quanto stabilito dal precedente art. 95, commi 1 e 2.
3. Il Presidente, in relazione all'importanza dell'argomento ed alla necessità di una sua efficace trattazione e con criterio rigorosamente obiettivo, può eccezionalmente concedere tempi più lunghi d'intervento o un maggior numero d'interventi rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento.

CAPO VI

VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.109

Norme generali

1. Esauriti gli adempimenti precedenti, il Presidente pone in votazione, con le modalità di cui agli articoli successivi, le proposte su cui il Consiglio è chiamato a decidere. Terminata la enunciazione della questione posta in votazione, il Presidente dà avviso sonoro nei locali adiacenti la Sala Consiliare e dichiara quindi aperta la votazione.
2. Nel periodo che intercorre fra l'apertura della votazione e la sua chiusura nessun componente del Consiglio può prendere la parola, tale fase è scandita dalle dichiarazioni: "si apre la votazione" e "si chiude la votazione".
3. Ove non sia diversamente previsto, una proposta sottoposta al voto è approvata quando il numero dei voti favorevoli è superiore al numero dei voti contrari.
4. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.
5. In caso di parità fra voti favorevoli e contrari, il Presidente dispone per una sola volta la ripetizione della votazione.
6. Il verbale della seduta menziona i risultati delle votazioni e, per le votazioni palesi effettuate con appello nominale o con apposito impianto, i nominativi dei componenti del Consiglio che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto positivo e negativo e, per le votazioni segrete, i nominativi dei componenti del Consiglio che, presenti in Aula, non hanno partecipato al voto.
7. Qualora l'esito della votazione, tenendo conto dei non partecipanti al voto presenti in Aula, evidenzia l'assenza del numero legale necessario per la validità della riunioni, il Presidente dichiara nulla la votazione e terminati i lavori.

Art.110

Votazioni per parti

1. Ogni Presidente di Gruppo Consiliare, con una mozione presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per punti di una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, specificando l'articolazione delle parti che propone. Qualora la proposta sia accolta le singole parti del documento sono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto.
2. La proposta di votazione per parti di un emendamento deve essere presentata nel corso dell'intervento su di esso e sulla proposta si pronuncia il Presidente, sentiti i Presidenti dei Gruppi.

Art.111

Votazione palese o segreta

1. L'espressione del voto dei componenti del Consiglio avviene normalmente in forma palese.
2. La votazione avviene in forma segreta nei casi espressamente stabiliti dalla Legge e dallo Statuto e quando il Consiglio deve procedere ad una elezione, ovvero deve pronunciarsi su

una proposta di deliberazione che comporta giudizi sulle qualità e i comportamenti di persone. Si procede in forma palese, in mancanza di opposizione, quando vi siano proposte nominative espresse in numero pari alle nomine da effettuare.

3. Le deliberazioni con le quali si procede alla composizione di Commissioni Consiliari sono votate palesemente.
4. In caso di votazione di mozione di sfiducia al Sindaco e di revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari, si procede in forma palese con appello nominale.

Art.112

Modalità di votazione segreta

1. Quando la votazione segreta abbia per oggetto una elezione, avviene mediante apposita scheda.
2. Quando la votazione in forma segreta non abbia per oggetto una elezione ma un altro tipo di deliberazione, il Presidente può decidere che avvenga attraverso l'apposito impianto oppure mediante scheda.

Art.113

Votazione segreta mediante scheda

1. La votazione a mezzo di scheda avviene mediante una chiamata per appello nominale. I componenti del Consiglio chiamati ricevono la scheda dal Segretario della riunione o da altro funzionario da questi delegato, che tiene nota dei componenti del Consiglio che ritirano la scheda sulla quale esprimono il proprio voto. Successivamente depongono la scheda nell'apposita urna. Al termine dell'appello, il Segretario chiama a votare gli eventuali componenti del Consiglio sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei presenti nessun altro componente del Consiglio può votare. Dopo che l'ultimo componente del Consiglio ha depresso la scheda, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dispone affinché si proceda allo scrutinio.
2. Qualora un componente del Consiglio, al momento della chiamata per la consegna della scheda, dichiara di non partecipare alla votazione, egli è considerato solo ai fini del computo del numero legale.
3. Quando la votazione abbia per oggetto una elezione:
 - a) Ogni componente del Consiglio scrive sulla scheda i nominativi che intende votare, in numero non superiore al numero di persone da eleggere. Qualora la votazione debba avvenire scegliendo all'interno di una rosa di candidati, la scheda reca stampati i nomi dei candidati, con a fianco di ciascuno lo spazio per indicare con un segno di croce i candidati votati. Salvo diversa disposizione della Legge, dello Statuto o di un Regolamento, risultano eletti, nel limite numerico delle persone da eleggere, i nominativi che hanno conseguito il maggior numero di voti.
 - b) Qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di eletti espressi dalla maggioranza consiliare, ogni componente del Consiglio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero massimo di rappresentati della maggioranza eleggibili. Sono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, purché, qualora ne siano stati proposti, fra di essi sia compreso il numero minimo di candidati proposti da Consiglieri di minoranza da eleggersi stabilito dall'ordinamento. Qualora ciò non avvenga, risultano eletti i più votati fra i candidati proposti da Consiglieri della

maggioranza, nel numero massimo stabilito, ed i più votati fra i candidati proposti da Consiglieri della minoranza, nel numero minimo stabilito.

4. Le schede che non recano nominativi o indicazioni si considerano bianche e le schede che contengono altre parole o segni o un numero di nominativi votati superiore al numero di nominativi votabili, si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.
5. Qualora la votazione non abbia per oggetto una elezione, ma un'altra proposta di deliberazione, ogni componente del Consiglio può esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda "sì" o "no". Le schede che contengono altri segni si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.
6. Lo scrutinio delle schede votate è effettuato da tre scrutatori, nominati dal Presidente immediatamente prima di dichiarare aperta la votazione, con l'assistenza del Segretario della riunione o di altro funzionario da questi delegato. Almeno uno scrutatore deve essere Consigliere di minoranza. Gli altri Consiglieri possono assistere allo scrutinio, senza interferire in alcun modo né rivolgere la parola agli scrutatori. Il Presidente proclama il risultato della votazione e dispone la distruzione delle schede.

Art.114

Votazione segreta a mezzo di impianto automatico

1. Qualora la votazione avvenga mediante l'apposito impianto, i componenti del Consiglio possono digitare il tasto per l'espressione del voto positivo o quello per l'espressione del voto negativo o quello per dichiarare la propria astensione.
2. L'operazione di voto deve concludersi entro trenta secondi all'apertura della votazione. I Consiglieri che si astengono si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della riunione. Al termine del tempo fissato il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama il risultato.

Art.115

Modalità di votazione palese

1. Nei casi di votazione in forma palese, il Presidente può decidere che la votazione avvenga mediante apposito impianto ovvero mediante l'appello nominale dei componenti del Consiglio.
2. Qualora la votazione avvenga mediante l'apposito impianto i componenti del Consiglio, entro i 30 secondi successivi all'apertura della votazione, possono digitare il tasto per l'espressione del voto positivo o quello per l'espressione del voto negativo o quello per dichiarare la propria astensione. I componenti del Consiglio che si astengono si computano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta. I componenti del Consiglio che non digitano alcun tasto si considerano assenti. Al termine del tempo fissato il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito della votazione è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.
3. La votazione mediante appello nominale avviene attraverso la progressiva chiamata, in ordine alfabetico, iniziando dal nominativo sorteggiato, dei nominativi dei componenti del Consiglio effettuata dal Segretario della seduta. Ogni componente del Consiglio chiamato dichiara il proprio voto con un "sì" o "no" o dichiara la propria astensione. I componenti del Consiglio astenuti si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della riunione. I componenti del Consiglio che al momento della chiamata dichiarino di non

partecipare al voto si considerano assenti. Terminato l'appello in ordine alfabetico il Segretario chiama a esprimere il proprio voto i componenti del Consiglio eventualmente sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei componenti del Consiglio presenti, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito della votazione è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.

4. In caso di mancato funzionamento dell'impianto, la votazione avviene per alzata di mano. Il Presidente richiede di esprimere il proprio voto ai componenti del Consiglio favorevoli, ai contrari e agli astenuti. Il Segretario procede a contare i voti espressi e li comunica al Presidente. I componenti del Consiglio sopraggiunti prima della conclusione del conto dei voti possono aggiungere il proprio voto verbalmente. Terminato il conto dei voti il Presidente dichiara chiusa la votazione. Successivamente ne proclama l'esito.
5. Le votazioni effettuate in modo alternativo di cui al precedente art. 41, comma 1, si svolgono mediante appello nominale. Ogni componente del Consiglio chiamato dichiara il numero dell'emendamento per cui vota o dichiara "nessuno", ovvero dichiara la propria astensione. Qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio votanti dichiarò "nessuno", tutti gli emendamenti si considerano respinti. Qualora un emendamento ottenga il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio votanti esso si considera approvato e gli altri respinti. Negli altri casi il Presidente constata, dandone atto a verbale la nullità della votazione e procede a porre in successiva votazione i singoli emendamenti a partire da quelli logicamente più distanti dalla cifra o dalla data cui si riferiscono. L'accoglimento di uno di essi determina la decadenza degli altri.

Art.116

Irregolarità nelle votazioni

1. Il Presidente può sospendere le operazioni di voto e di scrutinio qualora lo ritenga necessario per accertare eventuali irregolarità e deve farlo qualora gli sia richiesto dal Segretario.
2. Ogni componente del Consiglio può comunicare al Segretario, che ne informa il Presidente, eventuali rilievi sulla regolarità delle operazioni di voto in corso ovvero può farne oggetto di un brevissimo intervento, al quale risponde il Presidente e sul quale non si apre la discussione, effettuato fra la chiusura della votazione e la proclamazione del suo risultato.
3. Qualora il Presidente rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio può, in qualsiasi momento prima dell'annuncio del risultato, annullare la votazione. Il Presidente deve anche procedere all'annullamento qualora gli sia richiesto, per aver rilevato delle irregolarità, dal Segretario della riunione o, nei casi di votazione mediante scheda, da almeno due scrutatori.
4. Qualora il Presidente annulli una votazione deve immediatamente procedere ad una nuova votazione, eventualmente cambiandone il metodo.
5. Il verbale della seduta deve dare menzione delle votazioni annullate e delle motivazioni.
6. eliminato.

CAPO VII

VERBALE DELLE ADUNANZE

Art.117

Verbale delle adunanze

1. Il verbale di ogni riunione deve riportare:
 - a. una numerazione progressiva per anno e la data della seduta;
 - b. l'intestazione;
 - c. i dati della convocazione con l'elenco dell'o.d.g.;
 - d. gli argomenti discussi;
 - e. gli interventi effettuati;
 - f. le decisioni assunte con le modalità e l'esito delle votazioni;
 - g. l'elenco degli argomenti discussi;
 - h. la sottoscrizione del Presidente e dal Segretario della riunione.
2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono allegate al verbale della seduta, ma numerate progressivamente per anno su un repertorio diverso dai verbali.
3. Di norma il verbale è approvato all'inizio di una seduta che si svolga entro 60 giorni successivi alla riunione alla quale si riferisce.
4. Nella discussione che precede l'approvazione del verbale di una riunione, ogni componente del Consiglio può intervenire per un tempo complessivamente non superiore a cinque minuti per proporre rettifiche o opporsi a rettifiche proposte da altri. Al termine della discussione il Presidente pone in votazione singolarmente le proposte di rettifica su cui c'è stata discussione, congiuntamente le altre e successivamente il verbale nel suo complesso.
5. I verbali delle adunanze dopo l'approvazione sono depositati presso la Segreteria e sono pubblici.
6. Delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata la registrazione a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti le registrazioni sono conservati presso la Segreteria, disponibili all'ascolto da parte dei componenti del Consiglio, degli Assessori e dei Dirigenti del Comune. In caso di mancato funzionamento dell'impianto di registrazione, il verbale è redatto a cura del Segretario Generale secondo quanto previsto al comma 1. In luogo del testo integrale degli interventi dei Consiglieri, sarà riportato il resoconto sommario degli stessi.
7. I verbali delle adunanze segrete sono approvati in seduta segreta.

TITOLO IV
ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

CAPO I

Art.118*

Segreteria delle adunanze

1. La funzione di Segretario delle adunanze è svolta da uno dei componenti del Servizio Segreteria cui all'art. 25, comma 2. **In caso di assenza del segretario e di mancata sostituzione le funzioni sono svolte dal Consigliere più giovane per età.**
2. Il Segretario della riunione assiste il Presidente della Commissione, redige il verbale e svolge gli altri compiti stabiliti dal Regolamento.

Art.119*

Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti

1. **Il Presidente convoca la Commissione e ne formula l'Ordine del Giorno.**
2. **In caso di mancata convocazione da parte del Presidente o dal Vice Presidente, le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie sono convocate, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio Comunale e ne assume la presidenza temporanea il consigliere più anziano di età.**
3. **Con cadenza mensile il Presidente della Commissione, predispone il calendario delle riunioni, da tenersi, di norma, in giorni fissi della settimana, per assicurare contestualmente lo svolgimento dell'attività cognitoria sulle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e sull'elenco delle determinazioni dirigenziali, sia per l'espletamento delle funzioni di cui all'Art.13. A tal proposito tiene conto della assegnazione del Presidente del Consiglio comunale degli argomenti relativi a proposte di deliberazioni, di mozione e di ordine del giorno al Consiglio.**
4. **Le adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie e speciali sono convocate in forma scritta con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate riunioni d'urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. L'avviso di convocazione nei casi straordinari e/o urgenti sono partecipati ai componenti anche per le vie brevi (telegrammi, fonogrammi, e-mail, telefono, telefax), a cura dell'ufficio di segreteria.**
5. **Non può essere convocata più di un'adunanza della Commissione nello stesso giorno.**
6. **Di norma le riunioni delle Commissioni non hanno luogo quando vi è concomitanza con il Consiglio Comunale.**
7. **Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie e speciali è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidente dei Gruppi Consiliari, al Sindaco.**

* *Articoli così modificati giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006.*

Art.120*

Luogo delle adunanze

1. Le Commissioni Consiliari permanenti e speciali si riuniscono a Palazzo di Città nei locali a ciò destinati. **Si riuniscono anche, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, presso le sedi comunali distaccate nei locali a ciò destinati.**

Art.121*

Numero legale per la validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono valide se ad esse partecipano Consiglieri con diritto di voto che le compongono, che rappresentino la maggioranza della commissione.
2. Il Presidente della Commissione, a partire dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione e non oltre **sessanta** minuti, constatata attraverso il Segretario la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta per procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, in caso contrario la seduta è sciolta.
3. Nei casi di cui al comma precedente, si considerano partecipanti agli effetti di Legge i Consiglieri che sono risultati presenti al momento della verifica.
4. Qualora, successivamente all'apertura di una seduta, il Presidente constati in qualsiasi momento che il numero legale necessario per la validità della riunione sia venuto meno, dichiara chiusa la seduta.
5. In qualsiasi momento della seduta ogni Consigliere componente della Commissione o sostituto di un componente può richiedere al Segretario della riunione di verificare la presenza del numero legale, in mancanza la seduta è sciolta.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Commissioni speciali

Art.122

Decisioni delle Commissioni

1. Salvo diverse disposizioni del Regolamento, le decisioni delle Commissioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
2. Le votazioni avvengono in forma palese salvo diversa disposizione di legge.

Art.123

**Partecipazione alle adunanze delle Commissioni
dei Dirigenti e funzionari del Comune e degli amministratori**

Possono essere invitati alle riunioni delle Commissioni i Dirigenti del Comune.

Gli Assessori, quando sono tenuti a partecipare alla riunione di una Commissione, possono convocare Dirigenti e funzionari del Comune, per relazionare sulle materie oggetto di discussione che riguardi l'attività programmatoria del Consiglio.

Il Segretario Generale o il Vicesegretario possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni, fermo restando quanto disposto per le Commissioni d'indagine.

* *Articolo così modificato giusta deliberazione di C.C. nr. 60 del 29/11/2006.*

Art.124

Pubblicità delle adunanze

Le adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie sono pubbliche, con le eccezioni di cui al comma 2. La pubblicità delle Commissioni è assicurata attraverso la possibilità di assistervi per i giornalisti accreditati e per un numero di cittadini compatibile con le dimensioni del luogo di riunione. Il Presidente della Commissione definisce numericamente gli accessi e, nei casi di presenze organizzate, le dimensioni della rappresentanza ammessa.

Le riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie non sono pubbliche quando esse esaminano questioni la cui trattazione è effettuata dal Consiglio Comunale in riunioni segrete ai sensi dell'art. 86.

Nei casi di cui al comma 2, possono intervenire, i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Segretario Generale o il Vicesegretario, l'eventuale soggetto invitato, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Le adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti di Controllo non sono pubbliche. Ai lavori possono intervenire i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Segretario Generale e il Vicesegretario, i Dirigenti e i funzionari convocati, i Presidenti di Circoscrizione, i funzionari addetti alla Segreteria della Commissione, i soggetti invitati. Nei casi di cui al comma 2 possono intervenire i soggetti di cui al comma 3.

I lavori delle Commissioni speciali non sono pubblici.

I lavori delle Commissioni speciali d'indagine non sono pubblici. Ad essi possono partecipare i Consiglieri che ne fanno parte, il Segretario della Commissione e i soggetti eventualmente invitati.

Art.125

Durata degli interventi

Il presidente della Commissione regola con rigorosa imparzialità i tempi d'intervento nelle Commissioni Consiliari.

Art.126

Verbalizzazione delle adunanze delle Commissioni

Dei lavori delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie e delle Commissioni speciali è tenuto, a cura di un dipendente della Segreteria, un verbale sintetico, del quale è conservata copia, contenente l'orario di apertura e chiusura, i partecipanti, l'elenco degli argomenti esaminati, le eventuali decisioni assunte, i pareri ed i voti espressi. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è redatto al termine della seduta.

Ai presenti è rilasciato a firma del Segretario un attestato di partecipazione.

Il verbale delle adunanze delle Commissioni speciali d'indagine è disciplinato dal precedente art. 71.

Copia del verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio comunale per consentire al medesimo di seguire l'andamento dei lavori.

Art.127

Norma generale

Alle adunanze delle Commissioni, per quanto non disciplinato dal presente Capo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento relative alle adunanze del Consiglio Comunale.

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI

Art.128

Appartenenza alle associazioni dei consiglieri e del sindaco

1. Entro un mese dall'assunzione della carica, e, se successiva, entro un mese dalla adesione alla associazione, i consiglieri comunali ed il sindaco presentano presso la segreteria generale una dichiarazione dalla quale risultano le associazioni alle quali sono iscritti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il presidente del consiglio diffida, a mezzo di raccomandata, il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il presidente del consiglio ne dà notizia nella prima seduta del consiglio comunale.

CAPO II

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Art.129*

Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri e del Sindaco

ABROGATO

Art.130

Bollettino Informativo

1. Gli elettori del comune previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio hanno diritto di conoscere la documentazione relativa alla situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e del sindaco.
2. A tale scopo è predisposto, a cura della Presidenza del Consiglio Comunale, un apposito bollettino informativo, disponibile per la visione presso l'ufficio Segreteria.

* *Articolo abrogato con deliberazione di C.C. nr. 19 del 04/08/2014.*

CAPO III

SPESE ELETTORALI

Art.131

Spese elettorali

In occasione della presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.

Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio. L'affissione deve durare sino all'elezione del Sindaco.

Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste deve essere presentato al Segretario Generale del Comune che provvede ad esporlo per i 30 giorni successivi all'Albo Pretorio del Comune.

Terminata l'esposizione all'Albo Pretorio, i bilanci preventivi ed i rendiconti di cui ai commi precedenti devono essere accessibili a tutti i cittadini che facciano richiesta di prenderne visione o di averne copia.

CAPO IV

TRASFORMAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA

Art.132

Trasformazione del Gettone di presenza in indennità di funzione

Ciascun Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione entro il 30 novembre di ogni anno per la durata dell'intero esercizio finanziario successivo. Entro il 30 giugno ha facoltà di richiedere la modifica di tale regime per il semestre successivo.

Gli Uffici della Segreteria del Consiglio Comunale, nel recepire la richiesta del Consigliere Comunale, effettuano le seguenti operazioni, al fine di determinare l'importo dell'indennità di funzione:

- a. computa la media annuale delle presenze del richiedente in Consiglio e nelle Commissioni, riferite all'anno precedente;
- b. la presenza media annuale così ottenuta è moltiplicata per l'importo del gettone di presenza e divisa per 12 mensilità annuali, che è corrisposta nella misura del 70% dell'intero importo, salvo conguaglio a fine esercizio fino alla misura del 100% da calcolare e liquidare ad ogni Consigliere sulla base delle sue presenze valide alle sedute di Consiglio e di Commissione.

In caso di rinnovo del Consiglio Comunale a seguito di elezioni amministrative, non sarà possibile evadere la richiesta di cui al comma 1, se non dopo un anno dall'entrata in carica del Consiglio. Tale procedura è applicata anche in caso di surroga di un Consigliere Comunale.

Art.133

Detrazioni in caso di assenza

1. I Consiglieri Comunali devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e speciali alle quali sono assegnati. Ogni assenza non giustificata da tali sedute, da parte del Consigliere che opta per l'indennità, comporta la decurtazione di 1/26 dell'indennità di funzione corrisposta mensilmente.
2. Il Consigliere è considerato assente dalla seduta del Consiglio comunale se non risponde all'appello iniziale e in tal caso manchi il numero legale. Il Consigliere è considerato assente dalla seduta delle Commissioni allorché non sia presente almeno alla metà dell'orario previsto della riunione. Qualora nella medesima giornata siano convocate più commissioni il Consigliere cui sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ai gruppi consiliari è considerato presente se partecipa ad almeno una di esse.
3. In caso di seduta del Consiglio che si protrae oltre la mezzanotte, si procede ad un appello nominale per verificare gli assenti ai quali sarà detratto un importo come sopra.
4. L'Ufficio di Presidenza valuta le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute ai fini della detrazione dell'indennità nella misura prevista al precedente comma 1.
5. Sono giustificate e non comportano alcuna decurtazione le assenze determinate da:
 - a. documentati motivi di salute e altri impedimenti stabiliti in forma determinata dall'Ufficio di Presidenza e comunicati al Consiglio Comunale;

- b. impedimenti dovuti all'espletamento delle proprie funzioni, previste da norme di legge o regolamentari;
- c. missioni autorizzate dal Presidente del Consiglio;
- d. gravi e giustificati motivi di famiglia.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.134

Abrogazione

Le norme del regolamento precedente sono abrogate.
Sono abrogate, altresì, le norme di altri regolamenti in contrasto con il presente.

Art.135

Disposizione finale

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto, e dal presente Regolamento. Per quanto non previsto da tali fonti normative ed in quanto non in contrasto con le medesime, valgono le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art.2	Interpretazione del Regolamento	pag. 2

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.3	Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale	pag. 4
Art.4	Dimissioni del Presidente e Vice Presidente	pag. 4
Art.5	Revoca del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale	pag. 5
Art.6	Funzioni del Presidente	pag. 5
Art.7	Sostituzione del Presidente	pag. 5

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

Art.8	Costituzione dei Gruppi Consiliari e dei Presidenti	pag. 7
Art.9	Funzioni e composizione della Conferenza dei Presidenti	pag. 8
Art.10	Convocazione della Conferenza dei Presidenti	pag. 8
Art.11	Validità delle sedute e votazioni	pag. 9
Art.12	Pubblicità e verbalizzazione delle riunioni	pag. 9

CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ORDINARIE

Art.13	Competenze delle Commissioni Consiliari permanenti Ordinarie	pag. 11
Art.14	Descrizione delle Comm. Cons. perm. Ord.	pag. 11

Art.15	Costituzione e Presidenza delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie	pag. 12
Art.16	Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti Ordinarie	pag. 12
Art.17	Validità delle sedute e delle votazioni delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie	pag. 12
Art.18	Convocazione delle Commissioni Consiliari permanenti Ordinarie	pag. 13
Art.19	Revoca del Presidente	pag. 13

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DI CONTROLLO

Art.20	Compiti, costituzione e composizione	pag. 14
Art.21	Presidenza della Commissione	pag. 14
Art.22	Funzionamento della Commissione	pag. 14

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

Art.23	Commissioni speciali	pag. 16
Art.23 bis	Commissione Speciale per le Pari Opportunità	pag. 16
Art.24	Commissioni di indagine	pag. 17

CAPO VI - UFFICI E RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.25	Servizio Segreteria del Consiglio Comunale	pag. 18
Art.26	Risorse finanziarie del Consiglio Comunale	pag. 18
Art.27	Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari	pag. 18
Art.28	Locali per l'attività del Consiglio Comunale	pag. 19

CAPO VII INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.29	Informazione sull'attività del Consiglio Comunale	pag. 20
---------------	--	----------------

TITOLO II – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I INSEDIAMENTO

Art.30	Svolgimento prima seduta	pag. 22
Art.31	Giuramento	pag. 22
Art.32	Convalida degli eletti	pag. 22

CAPO II - ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Art.33	Criteri dell'attività deliberativa	pag. 23
Art.34	Incarichi a Consiglieri Comunali	pag. 24
Art.35	Atti di indirizzo e controllo	pag. 24
Art.36	Presentazione delle proposte di deliberazioni	pag. 25
Art.37	Procedimento di esame delle proposte di deliberazioni	pag. 25
Art.38	Proposte di deliberazioni delle Commissioni Consiliari	pag. 26
Art.39	Emendamenti alle proposte di deliberazioni	pag. 26
Art.40	Pareri sulle proposte di emendamento	pag. 27
Art.41	Discussione e votazione congiunta degli emendamenti	pag. 27
Art.42	Programmazione dell'attività deliberativa del Consiglio Comunale	pag. 28
Art.43	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 28
Art.44	Approvazione di regolamenti	pag. 28
Art.45	Revoca e modifica di precedenti deliberazioni	pag. 28

Art.46	Iter delle deliberazioni del Consiglio Comunale	pag. 29
---------------	--	----------------

CAPO III MOZIONI

Art.47	Funzioni e caratteristiche delle mozioni	pag. 30
---------------	---	----------------

Art.48	Presentazione delle proposte di mozione e iscrizione all'ordine del giorno	pag. 30
---------------	---	----------------

Art.49	Esame delle proposte di mozione	pag. 30
---------------	--	----------------

Art.50	Emendamenti alle proposte di mozione	pag. 31
---------------	---	----------------

Art.51	Iter delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale e verifica della loro attuazione	pag. 31
---------------	---	----------------

CAPO IV - ORDINI DEL GIORNO

Art.52	Contenuto e forma degli ordini del giorno	pag. 32
---------------	--	----------------

Art.53	Presentazione delle proposte di ordine del giorno	pag. 32
---------------	--	----------------

Art.54	Esame delle proposte di ordine del giorno	pag. 32
---------------	--	----------------

Art.55	Iter degli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale	pag. 33
---------------	--	----------------

CAPO V COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.56	Comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale	pag. 34
---------------	---	----------------

Art.57	Comunicazione al Consiglio dei Decreti e Ordinanze del Sindaco e delle determinazioni dirigenziali	pag. 34
---------------	---	----------------

CAPO VI - SINDACATO ISPETTIVO

Art.58	Contenuto, forma e presentazione delle interrogazioni	pag. 35
---------------	--	----------------

Art.59	Risposta alle interrogazioni	pag. 35
---------------	-------------------------------------	----------------

Art.60	Contenuto e forma delle interpellanze e modalità di presentazione e di risposta	pag. 35
---------------	--	----------------

Art.61	Trattazione delle interpellanze in Consiglio	pag. 36
---------------	---	----------------

CAPO VII - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

Art.62	Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali	pag. 37
Art.63	Modalità di esercizio del diritto	pag. 37
Art.64	Esclusione o differimento dell'accesso	pag. 37
Art.65	Diritto d'informazione dei Consiglieri Comunali relativamente ad Aziende Speciali, Istituzioni ed Enti dipendenti dal Comune	pag. 38
Art.66	Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali relativamente alle Società per Azioni a mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici e relativamente ai concessionari dei servizi comunali ed ai Consorzi cui il Comune partecipa	pag. 38
Art.67	Diritto d'accesso dei Consiglieri a strutture comunali	pag. 39
Art.68	Diritto di informazione del Consiglio Comunale	pag. 39

CAPO VIII – COMMISSIONE D'INDAGINE

Art.69	Carattere delle indagini consiliari e istituzione delle Commissioni d'indagine	pag. 40
Art.70	Svolgimento delle indagini consiliari e poteri della Commissione	pag. 40
Art.71	Conclusione delle indagini consiliari	pag. 41

CAPO IX- RICERCHE CONOSCITIVE

Art.72	Modalità di decisione e di svolgimento	pag. 42
Art.73	Conclusione delle ricerche conoscitive	pag. 42

CAPO X - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art.74	Indirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune	pag. 43
Art.75	Nomine di competenza del Consiglio Comunale	pag. 43

TITOLO III SESSIONI E ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.76	Sessioni del Consiglio	pag. 46
Art.77	Adunanze d'urgenza	pag. 46
Art.78	Adunanze tematiche	pag. 46
Art.79	Adunanze di politica generale e controllo	pag. 47
Art.80	Presentazione delle linee programmatiche	pag. 47

CAPO II CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE

Art.81	Convocazione delle adunanze- Revoca	pag. 48
Art.82	Programmazione dei lavori delle adunanze	pag. 48

CAPO III - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.83	Sede delle riunioni e collocazione dei Consiglieri	pag. 49
Art.84	Poteri del Presidente durante le adunanze	pag. 49
Art.85	Adunanze pubbliche	pag. 49
Art.86	Adunanze segrete	pag. 49
Art.87	Adunanze aperte	pag. 50
Art.88	Partecipazione degli Assessori alle adunanze	pag. 50
Art.89	Segretario delle riunioni	pag. 51

Art.90 **Convocazione alle adunanze di funzionari e consulenti** **pag. 51**

Art.91 **Giustificazione delle assenze** **pag. 52**

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.92 **Comportamento del pubblico** **pag. 53**

Art.93 **Accesso all'Aula consiliare durante le adunanze** **pag. 53**

Art.94 **Comportamento dei partecipanti alle adunanze** **pag. 54**

Art.95 **Disciplina degli interventi** **pag. 54**

Art.96 **Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze** **pag. 54**

Art.97 **Poteri di polizia** **pag. 55**

CAPO V - LAVORI DELLE RIUNIONI

Art.98 **Inizio delle riunioni: apertura, validità e sospensione** **pag. 56**

Art.99 **Ordine di trattazione degli argomenti** **pag. 57**

Art.100 **Comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e comunicazioni programmate** **pag. 57**

Art.101 **Mozione d'ordine** **pag. 58**

Art.102 **Questioni pregiudiziali e sospensive** **pag. 58**

Art.103 **Ritiro delle proposte di deliberazioni, di mozione e di ordine del giorno** **pag. 60**

Art.104 **Trattazione degli argomenti e tempi d'intervento** **pag. 60**

Art.105 **Contingentamento dei tempi d'intervento** **pag. 62**

Art.106 **Trattazione congiunta di più argomenti.**
Trattazione di un argomento in più adunanze **pag. 63**

Art.107 **Fatto personale** **pag. 63**

Art.108 **Poteri del Presidente in ordine**
alla durata degli interventi nella discussione **pag. 63**

CAPO VI - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.109	Norme generali	pag. 64
Art.110	Votazioni per parti	pag. 64
Art.111	Votazione palese o segreta	pag. 64
Art.112	Modalità di votazione segreta	pag. 65
Art.113	Votazione segreta mediante scheda	pag. 65
Art.114	Votazione segreta a mezzo di impianto automatico	pag. 66
Art.115	Modalità di votazione palese	pag. 66
Art.116	Irregolarità nelle votazioni	pag. 67

CAPO VII - VERBALE DELLE ADUNANZE

Art.117	Verbale delle adunanze	pag. 68
----------------	-------------------------------	----------------

TITOLO IV - ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

CAPO I

Art.118	Segreteria delle adunanze	pag. 70
Art.119	Convocazione e ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti	pag. 70
Art.120	Luogo delle adunanze	pag. 71
Art.121	Numero legale per la validità delle sedute	pag. 71
Art.122	Decisioni delle Commissioni	pag. 71
Art.123	Partecipazione alle adunanze delle Commissioni dei Dirigenti e funzionari del Comune	pag. 71
Art.124	Pubblicità delle adunanze	pag. 72
Art.125	Durata degli interventi	pag. 72

Art.126	Verbalizzazione delle adunanze delle Commissioni	pag. 72
Art.127	Norma generale	pag. 73

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I - ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI

Art. 128	Appartenenza alle associazioni dei consiglieri e del sindaco	pag. 75
-----------------	---	----------------

CAPO II - SITUAZIONE PATRIMONIALE

Art.129	Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e del sindaco	pag. 76
Art.130	Bollettino informativo	pag. 76

CAPO III - SPESE ELETTORALI

Art.131	Spese elettorali	pag. 77
----------------	-------------------------	----------------

CAPO IV - TRASFORMAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA

Art.132	Trasformazione del Gettone di presenza in indennità di Funzione	pag. 78
Art.133	Detrazioni	pag. 78

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.134	Abrogazione	pag. 80
Art.135	Disposizione finale	pag. 80